



GAL Giarolo Leader s.r.l.
p.za Risorgimento, 3
15060 Stazzano (AL)

Regione Piemonte
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Asse IV Leader

Programma di Sviluppo Locale
“CRESCERE IN RETE”

BANDO PUBBLICO N. 1
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI FINANZIAMENTO

Costruzione e completamento di filiere locali

Mis 312.1 (misura principale)
Mis. 121, 123 az.3 (misure collegate)

Allegati generali validi per tutte le misure:

- Allegato A - Modulo di domanda di contributo (previsto nella procedura informatica per l'invio on-line e come conferma cartacea) con i seguenti allegati:
- Allegato A 1 - Progetto di filiera
 - Allegato A 2 - Accordo di filiera
 - Allegato A 3 - Dichiarazione di assenso da parte del proprietario
 - Allegato A 4 - Dichiarazione in materia di *de minimis*
 - Allegato A 5 - Dichiarazione sul rispetto dei requisiti di ammissibilità
- Allegato B - Dichiarazione di conclusione dell'intervento e richiesta di collaudo
- Allegato C - Modello di targhetta commemorativa ed esplicativa con cui contrassegnare i beni e/o gli immobili oggetto degli interventi.

PREMESSA

Il presente bando è finalizzato a sostenere la realizzazione di **PROGETTI DI FILIERA**, di progetti cioè cui devono partecipare, contemporaneamente e in forma congiunta, più soggetti, ciascuno dei quali realizza un intervento nella propria azienda non soltanto per conseguire un proprio vantaggio diretto, ma anche per favorire la competitività della filiera nel suo complesso e, indirettamente, di tutte le imprese che vi aderiscono.

Il bando ha una struttura piuttosto articolata perché alla filiera possono aderire imprese di diversa tipologia (ad esempio, imprenditori agricoli, microimprese di trasformazione, microimprese di commercializzazione, ...); per ciascuna tipologia il PSR definisce una normativa specifica, che il bando deve necessariamente rispettare.

Per individuare le sezioni del bando che riguardano la propria specifica impresa, ciascun soggetto interessato può fare riferimento allo schema esplicativo seguente:

PARTE I – INDICAZIONI GENERALI

La prima parte del bando contiene le indicazioni di carattere generale, che comprendono gli obiettivi, le condizioni di ammissibilità e i criteri di valutazione.

da pag. 3

Tutte le imprese che aderiscono alla filiera e che intendono, quindi, presentare una domanda di contributo devono leggere con attenzione la prima parte del bando.

a pag. 9

In particolare si consiglia di approfondire, in via preliminare:

- la definizione di **progetto di filiera (art. 4)** pag. 6
 - l'**area di applicazione** del bando (**art. 5**) pag. 9
-

PARTE II – INDICAZIONI RELATIVE ALLE SINGOLE MISURE

La seconda parte del bando descrive le tipologie di investimento e le spese ammissibili distinte in diverse Sezioni, in ragione delle caratteristiche soggettive delle imprese che partecipano al progetto di filiera; ogni impresa deve, quindi, leggere con attenzione soltanto la parte di suo specifico riferimento; in particolare:

da pag. 9

a pag. 38

Tipologia di imprese	Misura di riferimento del PSR	Sezione di interesse nell'ambito del bando
Imprenditori agricoli professionali (definiti dal d.lgs. 99/04), titolari di aziende agricole	121	Sezione I Artt. 6/19 da pag. 9 a pag. 210
Microimprese* ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e del Ministero delle attività 18/04/05, iscritte al registro delle imprese, che svolgono attività di trasformazione e di commercializzazione di prodotti di cui all'Allegato I del Trattato (esclusi i prodotti della pesca), per le quali almeno il 60% della materia prima trasformata e commercializzata sia di provenienza extra-aziendale	123	Sezione II Art. 20/30 da pag. 21 a pag. 31

Microimprese* ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e del Ministero delle attività 18/04/05, iscritte al registro delle imprese, che non rientrano nella tipologia descritta al punto precedente	312	Sezione III Art. 21/41 da pag. 31 a pag. 38
---	------------	--

* Ai sensi della normativa citata, sono microimprese le realtà che hanno meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo inferiore a 2 milioni di euro. Le imprese (escluse le imprese agricole) che non rispettano tali parametri dimensionali non possono partecipare al bando.

PARTE III – PROCEDURE

La terza parte del bando presenta le modalità di presentazione delle domande di contributo (termini di presentazione della domanda e di realizzazione degli interventi, documentazione da produrre, modalità di svolgimento dell'istruttoria, ...).

da pag. 38

Come per la Parte I, anche in questo caso, tutte le imprese che aderiscono alla filiera e che intendono presentare una domanda di contributo devono leggere con attenzione la terza parte del bando.

a pag. 50

PARTE I – INDICAZIONI GENERALI

Articolo 1 - Amministrazione aggiudicatrice

1. Il Gal Giarolo Leader srl, utilizzando le risorse finanziarie rese disponibili in applicazione del programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Asse 4 LEADER, concede contributi per la realizzazione di interventi coerenti con i contenuti presentati nelle sezioni di seguito indicate, purché inseriti in un progetto di filiera come descritto al successivo art. 4:

- Parte II - Sezione 1 - misura 121
- Parte II - Sezione 2 - misura 123 az.3
- Parte II - Sezione 3 - misura 312 az. 1

Articolo 2 - Inquadramento generale

1. La Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Politiche Comunitarie, con determinazione n. 171 del 04/02/2009, ha approvato, nell'ambito dell'Asse IV LEADER del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, il Programma di Sviluppo Locale presentato dal GAL Giarolo Leader srl. e intitolato *“Crescere in rete”*, il cui tema strategico unificante è *“Innovare il sistema di rapporti tra imprese, popolazione e territorio per consolidare il livello di residenzialità”*.

2. Il Piano di Sviluppo del GAL Giarolo si propone di raggiungere tale obiettivo attraverso l'attivazione di interventi multisettoriali e integrati nei seguenti ambiti d'intervento:

- a. **La rete dei prodotti:** le forme collettive a supporto della competitività delle filiere;

- b. **La rete dei servizi:** l'organizzazione della conoscenza e le tecnologie dell'informazione come fattore di servizio alla popolazione e alle imprese;
- c. **La rete delle risorse:** la qualità del territorio per sostenere la sua capacità di accoglienza;
- d. **La rete ricettiva:** l'organizzazione e la promozione del prodotto turistico a partire dal riconoscimento della sua identità.

3. Per ciascun ambito, il GAL Giarolo ha attivato una specifica linea d'intervento, la quale risulta costituita da una misura principale, individuata tra quelle previste dall'Asse 3 del PSR, a cui si collegano altre misure, riferite ad almeno due assi diversi del PSR, che insieme concorrono al raggiungimento dell'obiettivo che la linea d'intervento stessa si propone.

4. Nel caso specifico del presente bando, esso si inserisce nella Linea di intervento 1 "*La rete dei prodotti*", la quale, secondo quanto previsto dal PSL "*Crescere in rete*", si propone i seguenti obiettivi:

- favorire l'introduzione di innovazione nelle imprese che partecipano alle filiere per migliorare il loro posizionamento sul mercato;
- consolidare le filiere esistenti, supportando l'attività dei Consorzi creati dal GAL Giarolo;
- sostenere la nascita di potenziali nuove filiere, inserendole in un sistema di territorio basato sull'integrazione delle risorse.

5. Nell'ambito dell'elaborazione del PSL e delle attività realizzate dal GAL Giarolo durante le prime fasi di attuazione del proprio programma (in particolare, durante l'azione svolta dall'Operatore incaricato della gestione dello Sportello per lo sviluppo e la creazione d'impresa, attivato nell'ambito della misura 321.1), sono state individuate, nei termini seguenti, le filiere relative alle produzioni che maggiormente possono contribuire a rafforzare l'immagine del territorio, anche nei confronti dei mercati esterni:

- filiera lattiero-casearia, con riguardo alla produzione, trasformazione, distribuzione e confezionamento di latte vaccino, caprino e ovino, da commercializzare fresco o trasformato per la produzione di formaggi "in purezza" o misti e comunque realizzati nel rispetto di uno specifico disciplinare di produzione;
- filiera viti- vinicola, limitatamente alla produzione di vini riconosciuti DOC e DOCG;
- filiera frutticola, con riguardo alla produzione, trasformazione, distribuzione, confezionamento e commercializzazione di prodotti in attesa di riconoscimento IGP;
- filiera della carne bovina, anche trasformata nell'ambito di preparazioni gastronomiche tradizionali, purché la produzione primaria provenga da animali allo stato semi-brado (carne all'erba);
- filiera del salame;
- filiera del miele, limitatamente al prodotto derivante da fioriture autoctone che rientrano nelle precedenti filiere viti-vinicola e frutticola
- filiera della birra, con riguardo all'attività dei piccoli birrifici artigianali che inseriscono nel ciclo produttivo la fase di aromatizzazione della birra attraverso il suo abbinamento con altre produzioni tipiche dell'area GAL, inserite nelle precedenti filiere viti-vinicola, frutticola e del miele.

6. Per ciascuna filiera sono stati individuati i contenuti degli accordi che gli operatori dovranno sottoscrivere al fine di formalizzare l'impegno concreto di ciascuno a vantaggio della crescita di competitività della filiera nel suo complesso.

7. In particolare, il GAL Giarolo ritiene che gli accordi stipulati nell'ambito delle filiera lattiero-casearia, viti-vinicola, frutticola, della carne e del salame debbano essere finalizzati a realizzare un'effettiva tracciabilità

delle produzioni e debbano prevedere un'azione di coordinamento e di indirizzo svolta da un soggetto collettivo cui tutte si impegnano a fare riferimento per garantire un'effettiva integrazione di filiera; al progetto di filiera potranno aderire le imprese che già fanno parte del soggetto collettivo scelto come riferimento e le imprese che, pur non facendone parte, intendano comunque impegnarsi a partecipare al sistema di tracciabilità da tale soggetto organizzato.

8. Per le sole filiere della birra e del miele, considerata l'assenza di precedenti azioni specifiche svolte dal GAL Giarolo in favore della loro integrazione, il GAL stesso ritiene che gli accordi di filiera debbano conseguire la finalità di far collaborare tra loro le imprese del settore (attraverso, ad esempio, la realizzazione di fasi di lavorazione congiunta e/o la fornitura di prodotti) e/o di legare la produzione principale (birra e miele) ad altre produzioni tipiche del sistema agro-alimentare locale (anche in questo caso, attraverso la realizzazione di fasi di lavorazione congiunta e/o la fornitura di prodotti).

9. Come detto in premessa, le filiere possono coinvolgere operatori economici attivi in diversi settori (imprese agricole, imprese di trasformazione, imprese di commercializzazione, imprese di ristorazione, ...); in esse, inoltre, devono essere rappresentate almeno due delle fasi classiche di cui si compone una filiera agroalimentare (produzione primaria, trasformazione e commercializzazione, anche nell'ambito di attività di ristorazione).

10. I progetti di filiera devono prevedere il coinvolgimento di diversi beneficiari (almeno tre) e la realizzazione di interventi in diversi segmenti della filiera stessa.

Articolo 3 - Obiettivi

1. Il presente bando pubblico è emesso in attuazione della Linea d'intervento 1 *"La rete dei prodotti"* del PSL *"Crescere in rete"* mediante l'apertura della presentazione di domande ai sensi delle misure:

- 121 - Ammodernamento delle aziende agricole
- 123.3 - Sviluppo delle microimprese e commercializzazione dei prodotti agricoli
- 312.1 - Sostegno allo sviluppo di microimprese

2. Obiettivo del bando è la costruzione/completamento di filiere locali mediante interventi materiali nelle imprese appartenenti ai diversi segmenti delle filiere stesse (produzione, trasformazione, commercializzazione, ristorazione) finalizzati all'inserimento nel ciclo produttivo di soluzioni tecnologicamente avanzate in grado di:

- agevolare una efficace integrazione tra le fasi;
- favorire un migliore accesso al mercato da parte delle produzioni tipiche locali;
- favorire l'introduzione di innovazione nelle imprese che partecipano alle filiere.

3. Con riguardo alle filiere lattiero-casearia, viti-vinicola, frutticola, della carne e del salame, tali obiettivi si inseriscono nella finalità generale assegnata al progetto di filiera, che riguarda la tracciabilità delle produzioni, dalla materia prima al prodotto posto sul mercato, secondo quanto previsto al precedente art. 2, comma 7.

4. In relazione a ciascuno degli obiettivi definiti, il GAL Giarolo valuterà, anche su indicazione dell'Operatore incaricato della gestione dello Sportello per lo sviluppo e la creazione d'impresa, l'opportunità di attivare specifiche iniziative di formazione/informazione finalizzate a migliorare le competenze dei singoli operatori in funzione della loro integrazione di filiera. A tali iniziative, opportunamente divulgate dal GAL Giarolo, i soggetti beneficiari di contributi ai sensi del presente bando saranno tenuti a partecipare.

Articolo 4 - Condizioni di ammissibilità e requisiti generali

1. La partecipazione al bando è subordinata:

- alla sottoscrizione di un accordo di filiera tra tutti gli operatori che intendono presentare domanda di finanziamento;
- alla dimostrazione del raggiungimento, attraverso la realizzazione del progetto di filiera, di concreti obiettivi di sviluppo, legati al consolidamento delle aziende, al miglioramento dei processi produttivi, all'introduzione di innovazioni di processo e/o di prodotto;
- al rispetto, da parte di ciascuna impresa inserita nel progetto di filiera, delle condizioni specifiche definite dalla misura di riferimento (mis. 121, mis. 123.3, mis. 312.1, a seconda della tipologia di impresa).

2. Per quel che riguarda le filieri lattiero-casearia, viti-vinicola, frutticola, della carne e del salame, sono ammissibili a finanziamento gli interventi per la realizzazione di progetti di filiera tra imprese (almeno tre) che aderiscono a forme collettive e/o che si impegnino a rispettare le azioni di indirizzo e di coordinamento delle produzioni da tali soggetti definite, al fine di avviare un processo di valorizzazione del prodotto finalizzato alla sua tracciabilità e alla sua conseguente collocazione sul mercato; le imprese che partecipano alla filiera devono promuovere la riorganizzazione dei propri processi produttivi in funzione della loro tracciabilità, sulla base di una specifica azione di coordinamento, di tipo tecnico e commerciale, svolta dal soggetto collettivo di riferimento, che fornirà loro i servizi necessari ad un'effettiva integrazione di filiera, esplicitamente dettagliati nell'accordo che le imprese dovranno sottoscrivere tra di loro e con il soggetto collettivo che erogherà i servizi. In particolare, il progetto di filiera dovrà impegnare le imprese ad uniformarsi agli standard di qualità fissati nell'ambito della forma collettiva, ad accettare le azioni di verifica e di controllo da questa condotte e a partecipare alle attività di commercializzazione promosse. Ciò consentirà di creare una rete tra le imprese di produzione, di trasformazione e di commercializzazione che fanno parte della filiera, assegnando alla forma collettiva di riferimento il ruolo di intermediario con gli enti certificatori e di facilitatore dei rapporti di fornitura tra le imprese, mettendo insieme le conoscenze di queste ultime in termini tecnici, economici e di mercato, con l'obiettivo di proporre ai consumatori prodotti di provenienza certa, di qualità verificata e di sicurezza garantita.

3. In relazione alle filiere della birra e del miele, sono ammissibili a finanziamento gli interventi per la realizzazione di progetti di filiera atti a favorire l'avvio o il consolidamento di un **approccio di filiera di tipo verticale**:

- a) **tra più imprese locali del medesimo settore**, cioè tra più operatori che si inseriscono nelle fasi di produzione e trasformazione della materia prima e commercializzazione del prodotto finito; in questo caso i progetti dovranno essere caratterizzati da un insieme correlato di domande di finanziamento (almeno tre) proposte da aziende/imprese operanti in fasi diverse della filiera (produzione, prima trasformazione per semilavorato, seconda trasformazione per prodotto finito, commercializzazione) per diverse tipologie di intervento, candidate da più operatori, i quali dovranno opportunamente stipulare uno specifico accordo di filiera;
- b) **tra imprese legate alla produzione della birra e del miele ed imprese attive in altri settori del sistema agroalimentare locale**, ove l'intervento sulle varie fasi della filiera produttiva, a monte e/o a valle rispetto alle fasi in cui le singole imprese già attualmente operano (intervento verticale) è ammissibile per la singola azienda all'interno di un progetto comune che coinvolga vari attori locali, consentendo di definire strategie condivise, accordi fra le parti, reciproche convenienze economiche. Tali attività

indirizzano ad un rapporto più diretto tra diverse tipologie di produttori e tra queste e gli utilizzatori finali dei prodotti (commercianti, ristoratori, albergatori e consumatori), con un valore aggiunto creato equamente diviso (almeno negli intenti comuni) fra tutti i soggetti interessati. Tali progetti di filiera possono inserirsi anche in contesti quali la vendita diretta nell'ambito di mercati all'aperto o in locali appositamente attrezzati, la stipulazione di accordi fra produttori e commercianti, ristoratori, albergatori o cooperative di consumo. Ciò permette di avvicinare sia il consumatore locale che il turista in modo consapevole ai prodotti della sua zona, creando un rapporto più stretto dei produttori con gli utilizzatori più attenti e sensibili e consentendo, contemporaneamente, una migliore conoscenza dei prodotti e di chi li produce.

4. Gli accordi di filiera sottoscritti dalle imprese dovranno avere carattere duraturo (non, quindi, accordi una tantum - di fornitura, di vendita, ... - interpretabili come collaborazione sporadica e occasionale, ma invece strumenti operativi capaci di definire modalità di cooperazione certe e costanti nel tempo tra le imprese che li sottoscrivono) e dovranno finalizzare ciascun intervento al perseguimento di un obiettivo comune (lavorazione congiunta, commercializzazione congiunta o organizzata, presentazione coordinata del prodotto al pubblico, ...). Essi dovranno, inoltre, essere **redatti in forma scritta e registrati in caso d'uso**¹ secondo lo schema di accordo di filiera allegato ai moduli di domanda di ogni singola misura della linea d'intervento. Le eventuali spese inerenti la registrazione saranno a carico dei destinatari ultimi del contributo.

5. I contributi saranno concessi per gli investimenti promossi da soggetti di cui sia provato l'inserimento in una delle filiere produttive di cui al precedente art. 2, comma 5, anche per la realizzazione di prodotti finiti tipici che siano comunque il risultato della trasformazione dei prodotti agricoli rappresentativi di tali filiere.

6. Con riferimento al numero di domande necessarie per la formulazione di un progetto di filiera, queste devono essere proposte da **imprese indipendenti** l'una dall'altra. Sono considerate indipendenti, ai fini del presente bando:

- le imprese non partecipate in misura superiore al 25% da altra impresa inserita nello stesso progetto integrato,
- le imprese non partecipate in misura superiore al 25% o da persone fisiche o giuridiche che partecipano in misura analoga ad altra impresa inserita nello stesso progetto integrato.

Tale percentuale non si applica alle piccole società cooperative a responsabilità limitata.

7. Agli accordi di filiera possono partecipare anche imprese esterne all'area di applicazione di cui al successivo art. 5, che nell'area stessa non realizzino alcun tipo di investimento; queste non potranno beneficiare di alcun contributo erogabile in applicazione del presente bando, ma la loro partecipazione all'accordo sarà valutata positivamente al fine esclusivo dell'assegnazione dei punteggi di merito di cui al successivo comma 11. In ogni caso almeno due imprese che aderiscono all'accordo di filiera devono presentare domanda di finanziamento a valere sul presente bando.

8. Qualora, dopo l'approvazione della graduatoria finale, un soggetto inserito in un progetto di filiera rinunci a dare esecuzione all'intervento di propria competenza, il GAL verificherà se, in sua assenza, il progetto nel suo complesso risulti ancora ammissibile a finanziamento, ai sensi della graduatoria approvata. Per conservare l'ammissibilità al finanziamento, il progetto di filiera, escluso l'intervento oggetto di rinuncia, deve rispettare i seguenti criteri:

¹ Gli atti da registrare "In caso d'uso" sono quegli atti che devono essere registrati solo quando vengono esposti presso le cancellerie giudiziarie per l'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti territoriali e i rispettivi organi di controllo.

- mantenere almeno due imprese che aderiscano all'accordo e che presentino domanda di finanziamento,
- non scendere al di sotto del 50% del valore dell'investimento inizialmente proposto,
- assicurare il rispetto delle finalità originarie del progetto,

In caso di risposta affermativa, il contributo viene regolarmente erogato in capo ai soggetti restanti.

In caso, invece, di risposta negativa, tutti i soggetti che partecipano a quel progetto di filiera perdono qualsiasi diritto al contributo, a meno che, nel limite massimo di 30 giorni dalla comunicazione al GAL della rinuncia, inseriscano nell'accordo un nuovo soggetto con caratteristiche, funzioni e obblighi analoghi a quelli del rinunciante (le caratteristiche e le funzioni del soggetto che subentra, nonché gli obblighi che questo si assume devono essere analoghi a quelli del rinunciante nel senso che, in virtù di tale sostituzione, non deve comportarsi alcuna modificazione alla graduatoria approvata).

9. Per cautela reciproca tra le parti, l'accordo posto a base del progetto di filiera può prevedere obblighi e responsabilità dei soggetti contraenti in caso di recesso unilaterale anticipato rispetto al periodo minimo di validità indicato nell'accordo e in caso di rinuncia alla realizzazione dell'intervento. Il GAL, in ogni modo, non assume alcuna responsabilità per i danni che possano derivare ai soggetti partecipanti ad un progetto di filiera per l'inadempienza di uno di essi.

10. La rinuncia senza giusta causa può essere motivo di esclusione dai prossimi bandi emanati dal GAL.

11. I progetti di filiera saranno valutati in base alla griglia di valutazione qui sotto riportata e il punteggio ottenuto sarà parte integrante del punteggio di ciascuna domanda singola di finanziamento presentata da coloro che hanno sottoscritto l'accordo di filiera:

PARAMETRO / PUNTEGGIO MASSIMO	DESCRIZIONE	Punteggio
a. Ricadute in ambito di filiera (massimo 16 punti)	A seguito dell'intervento proposto, l'accordo di filiera rappresenta quali tra le seguenti macro-fasi: 1. produzione materia prima 2. trasformazione, condizionamento e confezionamento 3. distribuzione e commercializzazione 4. ristorazione	4 punti per ogni macro-fase della filiera
b. Tipologia di accordo (massimo 4 punti)	L'accordo che lega i partecipanti al progetto integrato è finalizzato sia alla lavorazione/esecuzione che alla vendita congiunta o organizzata del prodotto/servizio che questi realizzano.	4 punti
	L'accordo che lega i partecipanti al progetto integrato è finalizzato alla sola lavorazione/esecuzione congiunta o organizzata del prodotto/servizio che questi realizzano	2 punti
c. Numero di imprese coinvolte nell'accordo (massimo 10 punti)	Numero dei soggetti sottoscrittori dell'accordo a base del progetto di filiera (purché la loro partecipazione all'accordo sia stata giudicata rilevante da parte della Commissione Istruttoria)	1 punto per ogni soggetto aderente
d. Ricadute ambientali (massimo 3 punti)	L'intervento è realizzato da aziende/imprese dotate di certificazione a valenza ambientale (ISO 14000, EMAS, Ecolabel)	3 punti
	L'intervento manifesta conseguenze positive sulla qualità ambientale in base ad un utilizzo mirato di risparmio idrico	3 punti
	L'intervento manifesta conseguenze positive sulla qualità ambientale in base all'adesione a programmi ecocompatibili (produzione biologica)	2 punti
	L'intervento manifesta conseguenze positive sulla qualità ambientale per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili	2 punti

12. Non saranno considerati ammissibili a contributo i progetti di filiera che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 20. L'inammissibilità del progetto di filiera comporterà la conseguente inammissibilità di tutte le domande inserite nel progetto stesso.

Articolo 5 - Area di applicazione

1. Gli investimenti ammessi a finanziamento devono essere localizzati sul territorio del GAL Giarolo e, segnatamente, nei seguenti Comuni:

Avolasca	Cerreto Grue	Pasturana
Albera Ligure	Costa Vescovato	Pozzolo Groppo
Arquata Scrivia	Dernice	Roccaforte Ligure
Berzano di Tortona	Fabbrica Curone	Rocchetta Ligure
Borghetto di Borbera	FrancaVilla Bisio	San Sebastiano Curone
Brignano Frascata	Garbagna	Sant'Agata Fossili
Cabella Ligure	Gavazzana	Sardigliano
Cantalupo Ligure	Gavi	Sarezzano
Capriata d'Orba	Gremiasco	Serravalle Scrivia
Carbonara Scrivia	Grondona	Spineto Scrivia
Carezzano	Momperone	Stazzano
Carrega Ligure	Mongiardino Ligure	Tassarolo
Casalnoceto	Monleale	Vignole Borbera
Casasco	Montacuto	Viguzzolo
Cassano Spinola	Montegioco	Villaromagnano
Castellania	Montemarzino	Volpedo
Castellar Guidobono	Paderna	Volpeglino

PARTE II – INDICAZIONI RELATIVE ALLE SINGOLE MISURE

Sezione 1. MISURA 121 AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE

Articolo 6 - Obiettivi della misura

1. Secondo quanto previsto dal PSL, la misura si inserisce nella strategia complessiva del GAL nei termini seguenti:

Obiettivi dell'operazione	- favorire l'adeguamento produttivo delle aziende ai parametri di qualità e di efficienza richiesti dai mercati e, in particolare, dai canali distributivi più proficui per la tipologie di produzioni di cui il territorio è espressione; - rafforzare la capacità produttiva delle filiere, con l'inserimento nelle stesse di nuove imprese; - migliorare la redditività delle aziende che entrano in un meccanismo di produzione e di commercializzazione gestito in forma collettiva.
Collegamento con i fabbisogni prioritari	- incremento dell'efficienza delle imprese che operano all'interno delle filiere; - miglioramento del livello strutturale delle aziende per l'adesione a progetti collettivi che rafforzino le filiere; - potenziamento delle fasi di trasformazione; - migliore posizionamento delle produzioni sul mercato, con riconoscimento e valorizzazione dell'origine; - inserimento di nuove imprese all'interno delle forme collettive che operano sul territorio.
Collegamento con il tema unificante e con la linea di intervento	- l'operazione favorisce la messa in rete del tessuto produttivo agricolo, integrandolo con le fasi di trasformazione e di commercializzazione di prodotti ad elevato valore aggiunto; - i contributi alle imprese agricole sono, allo stesso tempo, condizionati all'inserimento delle stesse in percorsi di filiera e finalizzati ad ottenere tale risultato; - l'innalzamento della qualità produttiva di imprese del settore primario, collocate a monte delle filiere agroalimentari, è fondamentale per il miglioramento competitivo del comparto.

Articolo 7 - Beneficiari

1. Sono beneficiari del presente bando, ai sensi della Misura 121, gli imprenditori agricoli professionali titolari di aziende agricole, in forma singola o in forma associata, che operano nell'ambito delle seguenti filiere:

- filiera lattiero-casearia,
- filiera viti-vinicola,
- filiera frutticola,

- filiera del salame,
- filiera della carne,
- filiera del miele.

2. Per “aziende agricole”, ai fini della concessione degli interventi di sostegno di cui alla presente Misura, si intendono entità a carattere professionistico ed imprenditoriale che producono per la commercializzazione (senza distinzione tra aziende condotte da persone fisiche e aziende condotte da persone diverse da quelle fisiche), in regola con i necessari adempimenti di legge, consistenti nel possesso di partita IVA valida per il settore agricolo e (salvo che per le aziende esentate ai sensi delle vigenti norme di legge) di iscrizione alla C.C.I.A.A. L'azienda viene identificata dal C.U.A.A. - codice fiscale aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1.12.1999 e, in subordine, dalla iscrizione alla C.C.I.A.A.

3. L'imprenditore agricolo richiedente il contributo (oppure la persona designata alla direzione dell'attività agricola) dovrà essere in possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate dal momento della presentazione della domanda di sostegno agli investimenti fino al termine del vincolo di destinazione degli investimenti finanziati. Per l'accertamento della capacità professionale, il requisito di capacità professionale è presunto nel caso in cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- almeno 3 anni di attività agricola già svolta, documentati con possesso di partita IVA (in qualità di titolare di azienda agricola) o iscrizione all'INPS per la previdenza agricola (in qualità di titolare o coadiuvante di azienda agricola oppure di salariato agricolo, di cui alla legge 8.8.1972, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni);
- possesso del titolo di studio di laurea in scienze agrarie o forestali, veterinaria, di diploma di scuola media superiore di carattere agrario ovvero di istituto professionale agrario o di altre scuole ad indirizzo agrario o forestale;
- frequenza con esito positivo di corsi di formazione organizzati appositamente.

In mancanza delle condizioni sopra indicate la capacità professionale viene accertata dalla apposita Commissione Provinciale Capacità Professionale, istituita dalla Regione Piemonte (composta da funzionari degli Uffici dell'agricoltura delle Province e da rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole).

Articolo 8 - Tipologia investimenti ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento gli investimenti che consentono all'impresa di rafforzare i legami con le altre imprese che aderiscono alla filiera, secondo quanto previsto al precedente art. 2, commi 7 e 8, migliorando la qualità complessiva dei prodotti realizzati; in particolare, vengono sostenuti investimenti finalizzati:

- all'integrazione dell'impresa agricola nell'ambito del progetto di filiera;
- alla realizzazione di innovazioni di prodotto e/o di processo, con riguardo alla possibilità di introdurre nel ciclo produttivo i sistemi della tracciabilità alimentare;
- alla trasformazione in azienda dei prodotti aziendali;
- al confezionamento dei prodotti, anche in funzione della loro commercializzazione in forma congiunta e/o coordinata nell'ambito del progetto di filiera;
- al miglioramento delle fasi della logistica.

2. Gli interventi di cui al comma precedente saranno ammessi a finanziamento solamente se conformi alle disposizioni in materia di tutela ambientale e paesaggistica emanate dalle Autorità specificamente competenti in tali materie.

3. Gli interventi ricadenti in **aree** specificamente tutelate e/o vincolate (ad esempio aree vulnerabili da nitrati, aree protette, aree “Natura 2000”, ecc.) saranno ammessi a finanziamento solamente se conformi alle specifiche disposizioni adottate per tali aree.

Articolo 9 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa, alle condizioni di seguito precisate:

a) investimenti materiali:

- acquisto di attrezzature fisse e macchinari;
- acquisto di strumentazioni di controllo e di apparecchiature informatiche e dei relativi programmi, particolarmente se inseriti in interventi relativi al controllo della qualità dei prodotti;
- realizzazione di opere di natura edilizia, esclusivamente finalizzate alla ristrutturazione e/o riattamento di fabbricati rurali esistenti, nella misura massima del 25% sull'investimento totale; i macchinari e le attrezzature fisse (stabilmente ancorate) rientrano tra gli investimenti fondiari. I macchinari e le attrezzature non fisse (cioè non stabilmente ancorate) rientrano tra gli investimenti agrari.;
- **creazione e allestimento di spazi destinati alla vendita di prodotti agricoli provenienti esclusivamente dalla propria azienda.**

b) investimenti immateriali, soltanto se direttamente connessi agli investimenti materiali realizzati (spese di certificazione o iscrizione/registrazione, spese per consulenze, studi di fattibilità, spese per acquisizione di licenze e brevetti, spese di progettazione, spese generali e tecniche, con le modalità ed i limiti indicati nel Programma di Sviluppo Rurale e nelle Istruzioni per l'applicazione del prezzario regionale), nella misura massima del 12% sull'investimento totale.

2. Per quanto riguarda le opere di natura edilizia, l'eventuale ristrutturazione di immobili esistenti per la realizzazione di capannoni per il ricovero di scorte e/o macchine e/o attrezzi è ammissibile a contributo solamente se si tratta di opere necessarie a supporto di altri investimenti di carattere produttivo che permettano di ottenere un miglioramento del rendimento generale della azienda agricola.

3. Le spese di cui al precedente comma 1 sono ammissibili anche in locali non di proprietà, se il proponente dell'investimento ne ha la disponibilità per un periodo di almeno dieci anni, risultante da un contratto scritto e regolarmente registrato e/o da dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento proposto da parte del proprietario dell'immobile (Allegato A3).

4. Per quanto riguarda i veicoli stradali, è ammesso esclusivamente l'acquisto di veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati a negozio e simili).

5. Si precisa che l'acquisto di veicoli stradali è comunque ammissibile esclusivamente qualora l'orientamento produttivo aziendale lo richieda e deve essere dimensionato alle esigenze aziendali e del progetto di filiera.

Articolo 10 - Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contributo tutte le spese non strettamente connesse alla realizzazione degli interventi come descritti al precedente art. 8.

2. Nel dettaglio è esclusa l'ammissibilità delle spese per interventi relativi a case di abitazione e delle spese per:

- l'acquisto di:

- terreni, fabbricati e strutture esistenti;
- macchinari e attrezzature usati;
- macchinari e attrezzature omologhi, per funzioni ed uso, a quelli già in dotazione all'azienda, che rappresentino il semplice rinnovo dell'ordinaria dotazione aziendale, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25 % (in termini economici e/o in termini fisici e con possibilità di valutare l'aumento della capacità di produzione a livello di singola macchina oppure a livello complessivo di domanda) e/o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata;
- veicoli stradali, tranne nel caso in cui rientrino nelle deroghe ed eccezioni di cui al precedente art. 9, commi 4 e 5;
- capi di bestiame e piante, come precisato nella Misura 121 del PSR;
- trattrici agricole e mietitrebbiatrici;
- minuterie ed utensili di uso comune;
- arredi per ufficio;
- scorte di materie prime, semilavorati e beni di consumo;
- la realizzazione di opere di natura fondiaria (sistemazioni idraulico - agrarie, impianti irrigui, drenaggi, impianto colture pluriennali, viabilità aziendale, spianamenti, terrazzamenti e simili).

2. Relativamente all'IVA si rimanda al disposto di cui all'articolo 71, paragrafo 3, lettera a) del Regolamento (CE) n. 1698/2005.

Articolo 11 - Limiti di spesa

1. Con riferimento agli interventi realizzati dai soggetti di cui al precedente art. 7, per ogni domanda di contributo:

- la spesa minima ammissibile è:
 - per interventi nella filiera lattiero-casearia: € 10.000,00;
 - per interventi nella filiera viti- vinicola: € 10.000,00;
 - per interventi nella filiera frutticola: € 10.000,00;
 - per interventi nella filiera del salame: € 10.000,00;
 - per interventi nelle filiere della carne: € 10.000,00;
 - per interventi nelle filiere del miele: € 5.000,00;
- la spesa massima ammissibile è di:
 - per interventi nella filiera lattiero-casearia: € 300.000,00
 - per interventi nella filiera viti- vinicola: € 300.000,00
 - per interventi nella filiera frutticola: € 250.000,00
 - per interventi nella filiera del salame: € 300.000,00
 - per interventi nelle filiere della carne: € 250.000,00
 - per interventi nelle filiere del miele: € 80.000,00.

2. Non saranno ammesse a contributo le domande il cui importo ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti, venga determinato in una cifra inferiore al limite minimo di spesa di cui al precedente comma 1.

Articolo 12 - Deroghe

Sono ammesse le seguenti deroghe:

a) per macchine ed attrezzature mobili (compresi i veicoli stradali) la spesa massima che può essere ammessa per l'acquisto è la seguente:

per le aziende agricole singole:

- Il limite massimo tenuto conto delle risorse destinate dal PSL è di € 50.000,00 per ogni domanda di sostegno;

Resta comunque valido quanto indicato a proposito degli investimenti di sostituzione, per cui non è ammissibile l'acquisto di macchine finalizzate semplicemente a sostituire macchine esistenti senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25 % (in termini economici e/o in termini fisici e con possibilità di valutare l'aumento della capacità di produzione a livello di singola macchina oppure a livello complessivo di domanda) o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata.

Per quanto riguarda in particolare i veicoli stradali è ammesso esclusivamente l'acquisto di:

- veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati a negozio e simili)
- furgoni con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica chiusa non finestrata e con massimo tre posti;
- autocarri cassonati con caratteristiche non di lusso, con massimo tre posti e con portata minima di 1500 Kg.

Si precisa che l'acquisto di veicoli stradali è comunque ammissibile esclusivamente qualora l'orientamento produttivo aziendale lo richieda e deve essere dimensionato alle esigenze aziendali e del progetto di filiera.

b) Capannoni ricovero scorte/macchine/attrezzi:

Essendo necessario rispettare la regola generale della Misura per cui un intervento è ammissibile solamente se permette di raggiungere uno degli obiettivi previsti dalla Misura medesima (riferibili al miglioramento del rendimento generale della azienda agricola e/o ad una positiva ricaduta ambientale), la realizzazione di capannoni ricovero scorte/macchine/attrezzi potrà comunque essere ammessa al finanziamento:

- se si tratta di opere necessarie a supporto di altri investimenti di carattere produttivo che permettano di ottenere un miglioramento del rendimento generale della azienda agricola.

Articolo 13 - Disposizioni specifiche per gli interventi relativi ad attività di conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti svolte dalle aziende agricole

1. Il prodotto agricolo di base oggetto di attività di conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dovrà essere per almeno due terzi di provenienza aziendale e, pertanto, la quantità totale di prodotto agricolo di base che può essere avviato alle citate attività potrà essere composta da due terzi di prodotto aziendale e al massimo da un terzo di prodotto acquistato.

2. Gli investimenti relativi ad attività di conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti svolte dalle aziende agricole potranno essere ammessi solamente se dimensionati per tale quantità totale.

3. Alle aziende agricole che, al 01/01/2007, risultavano associate ad infrastrutture cooperative (o ad altre forme associative) per attività di conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti (o che facevano comunque capo a strutture di tale genere per dette attività) non potrà essere finanziata la realizzazione di interventi che rappresentino un duplicato dei servizi

offerti dalle infrastrutture associate stesse. Il finanziamento è invece possibile qualora la forma cooperativa/associativa dia il proprio consenso alla realizzazione dell'intervento da parte del socio.

Articolo 14 - Intensità di aiuto

a) Intensità e/o importo di aiuto pubblico cofinanziabile

Sulla spesa ammessa il contributo viene concesso nelle seguenti percentuali:

Fascia altimetrica	Richiedenti giovani		Altri richiedenti	
	Interventi edilizi/fondari	Interventi agrari	Interventi edilizi/fondari	Interventi agrari
Montagna	60%	40%	50%	35%
Collina	50%	35%	40%	30%
Pianura	40%	30%	35%	25%

b) massimali di investimento cofinanziabili e altre condizioni relative alla tempistica di realizzazione degli interventi e di erogazione del contributo:

il volume minimo e massimo di investimenti finanziabili per ogni azienda agricola richiedente è stabilito nel precedente articolo 11.

Non potranno essere ammesse a contributo spese effettuate prima della presentazione della domanda di contributo.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di "giovane" per la concessione delle percentuali di contributo maggiorate, si intendono esclusivamente i soggetti che, al momento della presentazione della domanda di contributo, non abbiano ancora compiuto i 40 anni e che si siano insediati conformemente alla misura 112 del PSR.

Articolo 15 - Ripartizione risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie di cui dispone il GAL Giarolo per la realizzazione degli interventi previsti dal presente bando, nell'ambito della misura 121 risultano pari a € 250.000,00, attivati per il 44% dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e per la parte restante da contropartite pubbliche nazionali.

Articolo 16 - Requisiti di ammissibilità

1. Fermo restando tutto quanto previsto ai precedenti art. 2 commi 7 e 8 e art. 4, sono condizioni specifiche di ammissibilità definite dalla misura 121:

- a. il soggetto richiedente il contributo deve possedere conoscenze e competenze professionali adeguate, secondo quanto previsto al precedente art. 7, comma 3; tali conoscenze e competenze dovranno essere possedute dall'imprenditore oppure dalla persona designata alla direzione della attività agricola, dal momento della presentazione della domanda di contributo fino al termine del vincolo di destinazione delle opere finanziate, come definito al successivo punto d.10);
- b. gli investimenti materiali e/o immateriali realizzati devono essere conformi alla norme comunitarie applicabili all'investimento stesso; nel dettaglio:
 - per investimenti di natura zootecnica:

Oggetto	Norma comunitaria	Recepimento nazionale
Sicurezza ed igiene alimentare	Reg. CE 178/2002 Reg. CE 852/2004	Decreto Ministro Attività Produttive e del MIPAAF 27.05.2004

	Reg. CE 853/2004	Decreto Ministro Attività Produttive e del MIPAAF 14.01.2005
Norme minime per la protezione dei vitelli	Dir. 91/629/CEE e successive modifiche ed integrazioni	D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 533 mod. Con D.L.vo 331/98
Norme minime per la protezione dei suini	Dir. 91/630/CEE	D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 534
Norme sulla protezione degli animali negli allevamenti	Dir. 98/58/CE	
Norme sulla protezione degli animali durante il trasporto	Dir. 95/29/CE	D.L.vo 20 ottobre 1998 n. 388
Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali	Dir. 96/22/CE Dir. 2003/74/CE	Decreto Dirigenziale Ministero della Salute 14.10.2004 D.lgs. 158/2006
Produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte	Dir.ve 92/46/CEE e 92/47/CEE	DPR 54/97

- per investimenti relativi a produzioni vegetali

Oggetto	Norma comunitaria	Recepimento nazionale
Sicurezza ed igiene alimentare	Reg. CE 178/2002 Reg. CE 852/2004	
Acquisto ed impiego prodotti fitosanitari	Dir 91/414 e succ. mod.	DPR 1255/68 e succ. mod. D.lgs. n. 194/95 D.P.R. n. 290/2001 D.M. Ministero della Salute 9.08.2002 D.M. Ministero della Salute 27.08.2004

- per tutti gli investimenti

Oggetto	Norma comunitaria	Recepimento nazionale
Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole	Dir. 91/676/CEE	Leggi n. 146/1994 e 152/1999 D.lgs. n. 152/2006 Decreto Mi.PAAF 7.04.2006

I principali contenuti ed adempimenti fissati delle sopracitate norme sono indicati in uno specifico "documento divulgativo" predisposto dalla Regione Piemonte.

- c. nel caso di domande di contributo presentate da forme associative di qualsiasi natura, la durata minima prevista della forma associativa richiedente deve essere almeno pari alla durata del vincolo di destinazione delle opere finanziate, come definito al successivo punto d.10); inoltre, dal momento della presentazione della domanda di contributo e fino al termine del vincolo di destinazione delle opere finanziate vi dovrà essere una persona designata alla direzione della attività agricola in possesso delle "conoscenze e competenze professionali adeguate", secondo quanto previsto al precedente art. 7, comma 3;
- d. il soggetto richiedente il contributo:
 - 1) deve dimostrare di essere in condizioni di redditività economica e di essere in equilibrio finanziario;

- 2) deve rispettare gli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori;
- 3) deve rispettare i requisiti di legge e la normativa, anche a livello locale, in materia di ambiente, di igiene e di benessere degli animali;
- 4) deve proporre investimenti riguardanti prodotti compresi nell'Allegato I del Trattato CE, esclusi i prodotti della pesca;
- 5) deve dimostrare la sostenibilità dell'intervento sotto l'aspetto logistico;
- 6) deve dimostrare la fattibilità dell'intervento proposto sotto l'aspetto finanziario, tenuto conto della situazione economico-finanziaria dell'impresa;
- 7) deve dimostrare la fattibilità tecnica dell'intervento proposto;
- 8) non deve trovarsi in stato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e non deve avere in corso procedimenti che possano determinare una delle predette procedure;
- 9) deve essere disponibile a fornire i dati aziendali e contabili a fini statistici e per il monitoraggio fisico e finanziario dell'intervento proposto;
- 10) deve rispettare il vincolo di destinazione d'uso di durata quinquennale per i macchinari e di durata decennale per le strutture dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori;
- 11) deve onorare l'accordo di filiera per almeno tre anni dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori.

Articolo 17 - Interventi realizzati con prestazioni lavorative volontarie dell'imprenditore e dei suoi familiari (cosiddetti "lavori in economia")

1. È ammesso il pagamento senza fattura solo per le prestazioni lavorative volontarie fornite dall'imprenditore agricolo e dai suoi familiari, finalizzate alla realizzazione diretta di interventi di miglioramento aziendale, nel rispetto delle precisazioni, specificazioni e limitazioni seguenti:

- il soggetto richiedente il contributo dovrà indicare, preventivamente e in modo esplicito, nella domanda presentata al GAL Giarolo, l'eventuale ricorso a prestazioni lavorative volontarie, che dovrà essere autorizzato dal GAL stesso; si precisa che tale "autorizzazione" è da intendere esclusivamente nel senso di "nulla osta ai fini della possibilità di ammissione al sostegno" e non sostituisce né supera altre autorizzazioni alla realizzazione che debbano essere conseguite ai sensi delle vigenti norme in materia di edilizia, di impiantistica e di sicurezza sul lavoro;
- in fase di accertamento finale ("collaudo"), i lavori di tipo edilizio eseguiti facendo ricorso a prestazioni lavorative volontarie potranno essere riconosciuti ai fini dell'ammissione al contributo solamente a seguito della presentazione di dettagliata relazione del direttore dei lavori, il quale attesti che i lavori stessi sono stati eseguiti nel rispetto della legislazione vigente, con particolare riferimento alle normative in materia di edilizia, di impiantistica e di sicurezza sul lavoro;
- la possibilità di realizzazione diretta con prestazioni lavorative volontarie non retribuite dell'imprenditore agricolo e dei suoi familiari riguarda solo modesti interventi di caratteristiche non complesse, con esclusione di interventi che richiedano competenza tecniche particolari, quali ad esempio la realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato o di impianti elettrici;
- dovranno comunque essere presentate le fatture relative ai materiali acquistati per la realizzazione degli interventi realizzati con prestazioni lavorative volontarie; tenuto conto che deve essere rispettato il disposto dell'art. 54 paragrafo 2 del Reg. CE 1974/2006 ("La spesa pubblica cofinanziata dal FEASR per operazioni che implicano contributi in natura non deve superare la spesa totale ammissibile, esclusi i contributi in natura, a operazione ultimata"), le fatture relative ai materiali acquistati per la

realizzazione dell'intervento dovranno essere pari ad almeno il 27% della spesa relativa all'intervento stesso;

- la quantificazione dell'importo da erogare all'imprenditore agricolo a titolo di compenso per la prestazione lavorativa volontaria sarà effettuata sulla base del prezzario regionale delle opere realizzate in agricoltura; i prezzi unitari delle opere indicate in tale prezzario sono stati ricavati da una analisi prezzi che tiene conto sia dell'incidenza dei materiali che della manodopera per cui, deducendo il valore del materiale ricavato dalle relative fatture, tale prezzario è idoneo a quantificare l'apporto di manodopera.

Articolo 18 - Criteri di selezione e formazione delle graduatorie

1. Tutte le domande presentate a valere sulla misura 121 nell'ambito del presente bando saranno inserite in una graduatoria unica.
2. Il punteggio complessivo attribuito a ciascuna domanda sarà dato dalla somma:
 - del punteggio attribuito all'accordo di filiera, come definito al precedente art.4, comma 11;
 - del punteggio attribuito a specifiche priorità di filiera, come definite al successivo comma 3;
 - del punteggio attribuito a priorità di livello generale, come definite al successivo comma 4;
 - del punteggio attribuito alla qualità progettuale, secondo i parametri fissati al successivo comma 5.
3. Le priorità di filiera sulla base delle quali saranno valutate le domande di contributo sono le seguenti:

Filiere e produzioni prioritarie Filiera del salame Filiera vitivinicola	Punti 20
Filiere e produzioni di priorità intermedia Filiera lattiero-casearia Filiera carne Filiera frutticola	Punti 15
Filiere e produzioni non prioritarie Filiera del miele	Punti 7

4. Le priorità di livello generale sulla base delle quali saranno valutate le domande di contributo sono le seguenti:

Richiedente giovane di età inferiore a 40 anni	Punti 6
Richiedente donna	Punti 3
Interventi finalizzati a una o più delle seguenti finalità : ▪ miglioramento della sicurezza sul lavoro; ▪ risparmio idrico; ▪ miglioramento della tutela dell'ambiente e del livello di igiene e benessere animale (oltre il livello minimo obbligatorio). (gli interventi direttamente finalizzati al raggiungimento delle sopraindicate finalità devono rappresentare complessivamente almeno il 51% della spesa totale richiesta nella domanda ed effettivamente realizzata)	Punti 6

Interventi realizzati da un'azienda che effettua produzioni biologiche e/o produzioni di qualità riconosciute ai sensi delle normative comunitarie (per una PLV da produzioni biologiche e/o produzioni di qualità pari minimo al 50% della PLV totale aziendale)	Punti 2
Interventi realizzati da un'azienda che ha già adottato un sistema di "Rintracciabilità di filiera" - ai sensi delle norme ISO 22005, certificato da un Organismo terzo indipendente iscritto ad un organismo di normazione (ad es. SINCERT in Italia)	Punti 6
Creazione di nuova occupazione per oltre 100 giornate e fino a 200 giornate di lavoro convenzionali/anno	Punti 3
Creazione di nuova occupazione per oltre 200 giornate di lavoro convenzionali/anno	Punti 5

5. I parametri sulla base dei quali sarà valutata la qualità del progetto proposto sono i seguenti:

Coerenza degli investimenti previsti nell'ambito dell'intervento proposto con gli obiettivi fissati dal PSR, dal PSL e dal progetto di filiera (rif. lett. g dell'Allegato A1 al modello di domanda)	SI = 1 PUNTO NO = 0 PUNTI
Rilevanza dell'intervento proposto nell'ambito del progetto di filiera (rif. lett. h dell'Allegato A1 al modello di domanda)	SI = 1 PUNTO NO = 0 PUNTI
Capacità del progetto di migliorare il livello di efficienza tecnica dell'impresa proponente (rif. lett. i dell'Allegato A1 al modello di domanda)	SI = 1 PUNTO NO = 0 PUNTI
Capacità del progetto di migliorare il livello di rendimento economico dell'impresa proponente (rif. lett. i dell'Allegato A1 al modello di domanda)	SI = 1 PUNTO NO = 0 PUNTI
Capacità del progetto di migliorare le <i>performance</i> ambientali dell'impresa proponente (rif. lett. k dell'Allegato A1 al modello di domanda)	SI = 1 PUNTO NO = 0 PUNTI
Completezza di approfondimento degli aspetti organizzativi e attuativi concernenti l'intervento proposto	SI = 1 PUNTO NO = 0 PUNTI

6. Non saranno considerate ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 12 punti.

7. A parità di punteggio, sarà data precedenza alle domande che presentano la migliore valutazione nell'ambito dei seguenti criteri, applicati in ordine progressivo:

- priorità di filiera, secondo le indicazioni di cui al precedente comma 3;
- punteggio attribuito all'accordo di filiera cui la domanda appartiene.

Articolo 19 - Documentazione per la presentazione delle domande

1. Per concorrere all'assegnazione del contributo, l'impresa richiedente dovrà presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- A. Modello 1 "Domanda di contributo" (previsto nella procedura informatica per l'invio on line e come conferma cartacea) comprensivo dei seguenti allegati:
- A1 Progetto di filiera
 - A2 Accordo di filiera,
 - A3 Dichiarazione di assenso del proprietario del bene se diverso dal richiedente
 - A5 Dichiarazione sul rispetto dei requisiti di ammissibilità

- B. Copia del bilancio dell'ultimo esercizio sociale con relativi allegati recanti gli estremi di deposito al Registro delle imprese della CCIAA. I titolari delle imprese che non hanno l'obbligo di deposito del bilancio dovranno presentare lo Stato patrimoniale e il Conto economico dell'impresa riferiti all'ultimo esercizio sociale. Le imprese di nuova e recente costituzione, comunque già in attività, che non dispongono di dati consuntivi di bilancio, dovranno presentare il bilancio previsionale relativo all'anno di presentazione della domanda.
- C. Dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, resa sotto forma di atto sostitutivo di notorietà, attestante che l'impresa è in regola con il pagamento di imposte e tasse e con i versamenti contributivi.
- D. Copia del provvedimento di registrazione o riconoscimento previsti ai sensi dei Regg. CE 852/2004 e 853/2004 (se l'impresa è soggetta a tale normativa).
- E. Titolo di possesso del terreno e dei fabbricati interessati dagli investimenti la cui durata sia pari almeno a quella dei vincoli di uso e di destinazione (non è valido il compromesso di vendita).
- F. Per i fabbricati il legale rappresentante deve dichiarare, con atto sostitutivo di notorietà, la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente.
- G. Permesso di costruire oppure:
- richiesta di permesso di costruire e dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento;
- oppure:
- dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento;
- oppure:
- dichiarazione di inizio attività (DIA), o impegno a richiederla, per le opere non soggette a permesso di costruire con dichiarazione del legale rappresentante che i lavori da eseguire sono soggetti soltanto a DIA
- H. Disegni esecutivi per opere edili, fabbricati, sistemazioni esterne, ecc. (piante, sezioni, prospetti firmati dal legale rappresentante e da un tecnico abilitato).
- I. Computo metrico estimativo delle opere edili previste; il computo metrico dovrà essere redatto utilizzando il prezzario di riferimento per Opere e Lavori Pubblici approvato con D.G.R. 45-13541 del 16/03/2010 pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte del 18/03/2010. Se il prodotto/materiale utilizzato non fosse contenuto nel prezzario regionale, indicare le motivazioni della scelta. Per le modalità ed i casi particolari di applicazione del prezzario regionale (uso del prezzario sintetico, uso di voci di altri prezzari diversi dal prezzario dell'agricoltura, casi di ammissibilità del pagamento su base di preventivo e fattura, ...), valgono le disposizioni contenute nelle Istruzioni per l'applicazione del prezzario medesimo.
- L. Tre preventivi in originale di ditte del settore per le opere edili speciali non indicate sul prezzario. Nel caso di lavorazioni altamente specializzate e nel caso di investimenti a completamento di lavorazioni preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di realizzare le lavorazioni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.
- M. Tre preventivi in originale di ditte del settore per ogni impianto specifico, macchinario ed attrezzatura. Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a

completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

N. Quadro di raffronto e relazione tecnico economica, del legale rappresentante, dei preventivi di cui ai punti I e L che evidenzia quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.

2. Tutta la documentazione, compresa la domanda di contributo, è esonerata dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n° 642/72, all. B, punto 21 bis, come integrato dal D.L. n° 746/83, convertito con modifiche con L.17/84, ed ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n° 445/00.

3. L'accertamento di false dichiarazioni determina l'esclusione dai possibili benefici e la segnalazione all'autorità giudiziaria.

4. In relazione alla documentazione probatoria di cui al precedente comma 1, lett. I e L, per l'acquisizione di lavori e/o beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro (IVA esclusa), fermo restando l'obbligo di presentare almeno tre proposte economiche raffrontabili, possono essere stabilite modalità diverse con le quali si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto (ad esempio, cataloghi di fornitori, preventivi ottenuti attraverso internet, ...). È comunque fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.

5. Il beneficiario ha l'obbligo di conservare in originale presso la propria sede la documentazione contabile ed amministrativa per un periodo non inferiore a 5 anni a partire dalla data di erogazione del saldo, mettendola a disposizione degli organi di controllo.

6. La carenza di uno o più elementi richiesti comporta l'inammissibilità della domanda di contributo.

Sezione 2. MISURA 123 az.3 - ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI AGRICOLI

Articolo 20 - Obiettivi della misura

1. Secondo quanto previsto dal PSL, la misura si inserisce nella strategia complessiva del GAL Giarolo nei termini seguenti:

Obiettivi dell'operazione	- rendere efficace e conveniente, per tutti i soggetti coinvolti, il percorso di integrazione tra le aziende agricole e di trasformazione agroalimentare, rendendo stabile il rapporto tra le produzioni tipiche locali ed avvicinandole al mercato; - raggiungere nuovi canali di distribuzione, da affiancare a quelli tradizionali, per aumentare e rendere sicuro il reddito delle aziende di trasformazione agroalimentare, favorendo la loro permanenza sul territorio e preservando il bacino occupazionale che esse garantiscono; - favorire l'adeguamento produttivo delle aziende ai parametri di qualità e di efficienza richiesti dai mercati e, in particolare, dai canali distributivi più proficui per la tipologie di produzioni di cui il territorio è espressione.
Collegamento con i	- incremento dell'efficienza delle imprese che operano all'interno delle filiere; - miglioramento del livello strutturale delle aziende per l'adesione a progetti collettivi

fabbisogni prioritari	che rafforzino le filiere; - potenziamento delle fasi di trasformazione; - migliore posizionamento delle produzioni sul mercato, con riconoscimento e valorizzazione dell'origine; - inserimento di nuove imprese all'interno delle forme collettive che operano sul territorio.
Collegamento con il tema unificante e con la linea di intervento	- l'azione consolida le filiere locali e, quindi, il sistema relazionale costruito dal GAL Giarolo tra gli operatori economici che lavorano sul suo territorio; - l'azione sostiene la capacità delle produzioni tradizionali di affrontare il mercato in termini innovativi; - l'azione finalizza all'inserimento nelle filiere l'impegno verso la qualità del comparto agroalimentare locale.

Articolo 21 - Beneficiari

1. Sono beneficiari del presente bando, ai sensi della Misura 123.3, le microimprese singole e associate come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE e dal Decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, iscritte al "registro delle imprese", che svolgano attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del Trattato (vedere www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/interventi_agricoltura/allegato1_TrattatoCE.pdf oppure l'allegato di pag. 51), esclusi i prodotti della pesca.

2. Ai sensi della citata normativa, si considera microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati² e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro³.

3. Le microimprese beneficiarie devono fare parte delle seguenti filiere produttive:

- filiera lattiero-casearia,
- filiera viti- vinicola,
- filiera frutticola,
- filiera del salame,
- filiera della carne,
- filiera del miele.

² Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA

³ Per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari; per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale.

4. Tutte le operazioni finanziate devono rispettare le eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni al sostegno comunitario previste nell'ambito delle Organizzazioni Comuni di Mercato. Si tenga conto delle limitazioni riportate nella tabella che segue.

Settori	Prodotti non ammessi	Investimenti non ammessi
Latte vaccino e bufalino e suoi derivati	Butteroil; Lattosio; Caseina e caseinati; Formaggi fusi; Latte UHT.	Investimenti proposti da imprese che siano prime acquirenti nei confronti dei produttori di base non in regola col versamento del prelievo supplementare e/o riferiti ad una capacità produttiva non coperta dai quantitativi di riferimento individuali di cui i produttori di base dispongono.
Latte ovicaprino e suoi derivati		
Vino	Alcol etilico; Acquaviti; Liquori e altre bevande alcoliche.	
Carni bovine		Investimenti riguardanti impianti con capacità di macellazione inferiore a 3.000 t/anno di peso morto. Tale esclusione non si applica agli impianti situati nelle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo. Investimenti per impianti di magazzinaggio destinati essenzialmente a prodotti di intervento. Investimenti negli impianti di macellazione e/o di trasformazione riguardanti depositi frigoriferi per il magazzinaggio dei prodotti surgelati, se non necessari per il normale funzionamento degli impianti stessi.
Carni suine		Investimenti riguardanti impianti di macellazione con capacità inferiore a 3.000 t/anno di peso morto. Tale esclusione non si applica: - agli impianti situati nelle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo; - alle aziende che svolgono anche la seconda trasformazione del prodotto macellato per una percentuale superiore al 50%. Investimenti per impianti di magazzinaggio destinati essenzialmente a prodotti di intervento. Investimenti negli impianti di macellazione e/o di trasformazione riguardanti depositi frigoriferi per il magazzinaggio dei prodotti surgelati, se non necessari per il normale funzionamento degli impianti stessi.
Carni ovicaprine, avicunicole, equine, bufaline, selvaggina		Aziende di macellazione di avicoli non inserite in un sistema di filiera facente capo ad un unico operatore.
Miele		
Ortofrutta	Concentrato di pomodoro.	

5. Per accedere al contributo, almeno il 60% della materia prima trasformata e commercializzata

dall'impresa deve essere di provenienza extra aziendale.

6. Non possono essere concessi contributi ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2).

Articolo 22 - Tipologia investimenti ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento gli investimenti che consentono alle aziende di trasformazione agroalimentare di integrare la fase produttiva con le attività di produzione primaria e con il processo di commercializzazione, mettendo le aziende poste a monte delle filiere produttive nelle condizioni di rispondere adeguatamente alle richieste che provengono dal mercato, secondo quanto previsto al precedente art., commi 7 e 8. Vengono pertanto sostenuti investimenti finalizzati:

- all'introduzione di miglioramenti tecnologici e organizzativi;
- alla realizzazione di nuovi prodotti o di nuove forme di presentazione del prodotto (ad esempio, prodotto porzionato o confezionato);
- al miglioramento complessivo della qualità delle produzioni.

2. In particolare, saranno concessi contributi:

- agli interventi di adeguamento dei laboratori di trasformazione (macchinari, attrezzature e impianti, con le minime opere strutturali necessarie alla loro installazione);
- agli interventi finalizzati alla distribuzione e al confezionamento di prodotti agroalimentari e all'adeguamento delle linee di lavorazione necessario alla preparazione dei prodotti stessi;
- agli interventi per il confezionamento dei prodotti in funzione del loro trasporto.

Articolo 23 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa, alle condizioni di seguito precisate:

- acquisto di impianti, macchinari, beni strumentali per la vendita diretta, attrezzature (incluso hardware); i beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture dovrà essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola;
- acquisto e realizzazione di software;
- adeguamenti strutturali di modesta entità, strettamente finalizzati all'installazione degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature di cui al punto precedente, nella misura massima del 25% dell'investimento totale;
- acquisto di veicoli specificamente attrezzati per il trasporto di prodotto semilavorato o finito dallo stabilimento di trasformazione e commercializzazione alle imprese della distribuzione purché trattasi di veicoli direttamente ed esclusivamente destinati al trasporto di tali prodotti (autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati a negozio e simili); si precisa che l'acquisto di veicoli stradali deve essere dimensionato alle esigenze aziendali e del progetto di filiera, sempre che tale spesa non superi il 20% del totale ammissibile previsto per ogni singola domanda di aiuto.
- creazione e allestimento di spazi destinati alla vendita di prodotti agricoli provenienti esclusivamente dalla trasformazione della propria azienda con l'obbligo di realizzare altri investimenti produttivi almeno di pari importo e che siano ubicati all'interno dell'unità produttiva sede dell'investimento;

- consulenze specialistiche e spese generali e tecniche (acquisto di brevetti e licenze e know-how , spese di progettazione, direzione lavori e simili) per un ammontare non superiore al 12% dell'importo degli investimenti materiali a cui tali spese sono riferite.
2. La funzionalità delle spese alle finalità dell'Azione deve emergere chiaramente nella stesura del progetto.

Articolo 24 - Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contributo tutte le spese non strettamente connesse alla realizzazione degli interventi come descritti al precedente art. 23.
2. Nel dettaglio è esclusa l'ammissibilità delle seguenti tipologia di spesa:
 - spese notarili, IVA, tasse e altre imposte;
 - acquisto di fabbricati;
 - qualsiasi tipo di demolizione, rimozione o smontaggio di opere (comprese le strutture in amianto), manufatti, impianti esistenti ad eccezione delle aperture in breccia;
 - realizzazione opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
 - investimenti immateriali, diversi da quelli previsti al precedente art. 22, comma 1, 6° trattino;
 - indennità versate dai beneficiari a terzi per espropri, frutti pendenti ecc.;
 - manutenzione di attrezzature e di macchinari;
 - interventi di mero abbellimento anche con l'utilizzo di materiali pregiati, compreso l'allestimento di giardini, spazi verdi;
 - noleggio di attrezzature e investimenti finanziati con leasing;
 - investimenti finalizzati alla mera commercializzazione realizzati da beneficiari che svolgono esclusivamente tale attività (acquisto, deposito e vendita dei prodotti);
 - macchinari e attrezzature omologhi, per funzioni ed uso, a quelli già in dotazione all'azienda, che rappresentino il semplice rinnovo dell'ordinaria dotazione aziendale e che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali;
 - investimenti destinati ad adeguamenti a normative cogenti i cui termini di regolarizzazione risultino scaduti;
 - investimenti realizzati direttamente dal beneficiario (lavori in economia);
 - iniziative volte a sostenere progetti di promozione e ricerca;
 - spese di gestione;
 - acquisto di:
 - veicoli non specializzati e di motrici di trasporto, tranne nel caso in cui rientrino nelle tipologie descritte al precedente art. 22, comma 1, 4° trattino;
 - arredi da ufficio;
 - imballaggi, cassoni, contenitori, *barriques* ecc., anche se ammortizzabili;
 - attrezzature ammortizzabili in un anno e materiali di consumo;
 - attrezzature, macchinari ed impianti usati (e loro installazione).
3. Relativamente all'IVA si rimanda al disposto di cui all'articolo 71, paragrafo 3, lettera a) del Regolamento (CE) n. 1698/2005.

Articolo 25 - Agevolazioni previste

1. Ai soggetti ammessi a finanziamento è concesso un contributo in conto capitale pari al 40% della spesa ammessa.
2. Per gli investimenti ammessi a contributo non possono essere richiesti e ottenuti altri aiuti pubblici.
3. Il contributo è ammesso in regime “*de minimis*” (Reg. (CE) n. 1998/2006) e fermi restando i limiti minimi e massimi di spesa indicati al successivo art. 26.

Articolo 26 - Limiti degli investimenti

1. Con riferimento agli interventi realizzati dai soggetti di cui al precedente art. 21, per ogni domanda di contributo:
 - la spesa minima ammissibile è di:
 - per interventi nella filiera lattiero-casearia: € 10.000,00
 - per interventi nella filiera viti- vinicola: € 10.000,00
 - per interventi nella filiera frutticola: € 10.000,00
 - per interventi nella filiera del salame: € 10.000,00
 - per interventi nelle filiere della carne: € 10.000,00
 - per interventi nelle filiere del miele: € 10.000,00
 - la spesa massima ammissibile è di:
 - per interventi nella filiera lattiero-casearia: € 300.000,00
 - per interventi nella filiera viti- vinicola: € 300.000,00
 - per interventi nella filiera frutticola: € 300.000,00
 - per interventi nella filiera del salame: € 80.000,00
 - per interventi nelle filiere della carne: € 200.000,00
 - per interventi nelle filiere del miele: € 50.000,00
2. Non saranno ammesse a contributo le domande il cui importo ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti, venga determinato in una cifra inferiore al limite minimo di spesa di cui al precedente comma 1.

Articolo 27 - Ripartizione risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie di cui dispone il GAL Giarolo per la realizzazione degli interventi previsti dal presente bando, nell'ambito della misura 123.3 risultano pari a € 500.000,00, attivati per il 44% dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e per la parte restante da contropartite pubbliche nazionali.

Articolo 28 - Requisiti di ammissibilità

1. Fermo restando tutto quanto previsto ai precedenti art. 2 commi 7 e 8 e art. 4, sono condizioni specifiche di ammissibilità definite dalla misura 123.3:

a. il soggetto richiedente il contributo:

- deve dimostrare di essere in condizioni di redditività economica e di essere in equilibrio finanziario;
- deve rispettare gli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori;
- deve rispettare i requisiti di legge e la normativa, anche a livello locale, in materia di ambiente, di igiene e benessere degli animali;
- deve proporre investimenti riguardanti prodotti compresi nell'Allegato I del Trattato CE, esclusi i prodotti della pesca, in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto del predetto Allegato I;
- deve dimostrare la sostenibilità dell'intervento sotto l'aspetto logistico;
- deve dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto finanziario, tenuto conto della situazione economico-finanziaria dell'impresa;
- deve dimostrare la fattibilità tecnica del progetto di cui si chiede il finanziamento;
- deve garantire una ricaduta positiva sui produttori di base;
- non deve trovarsi in stato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e non deve avere in corso procedimenti che possano determinare una delle predette procedure;
- deve essere disponibile a fornire i dati aziendali e contabili a fini statistici e per il monitoraggio fisico e finanziario dell'intervento proposto;
- deve rispettare il vincolo di destinazione d'uso di durata quinquennale per i macchinari e di durata decennale per le strutture dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori;
- deve onorare l'accordo di filiera per almeno tre anni dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori;
- deve rispettare i limiti di importo massimo di aiuti pubblici di 200.000 euro che può essere concesso all'impresa nell'arco di un triennio, in base al Reg. CE 1998/2006 "*de minimis*".

b. il contributo può essere concesso alle imprese che migliorano il rendimento globale dell'azienda qualora l'investimento proposto sottenda il raggiungimento di almeno una delle seguenti condizioni:

- aumento del fatturato dell'impresa come risultante dal conto economico del bilancio (art. 2425 Codice Civile);
- consolidamento dell'occupazione (numero di addetti risultante alla fine del mese di chiusura dell'operazione non inferiore alla media degli addetti dei due anni precedenti la domanda di finanziamento);
- sviluppo delle attività di commercializzazione (aumento dei canali di vendita dei prodotti, anche attraverso l'e-commerce);
- adozione di sistemi di tracciabilità del prodotto.

Se non diversamente specificato, si considera raggiunto l'obiettivo qualora, in riferimento ad uno degli indici riportati, sia dimostrata una differenza positiva tra la situazione ante e post operazione.

Articolo 29 - Criteri di selezione e formazione delle graduatorie

1. Tutte le domande presentate a valere sulla misura 123.3 nell'ambito del presente bando saranno inserite in una graduatoria unica.
2. Il punteggio complessivo attribuito a ciascuna domanda sarà dato dalla somma:
 - del punteggio attribuito all'accordo di filiera, come definito al precedente art.4, comma 11;
 - del punteggio attribuito a specifiche priorità di filiera, come definite al successivo comma 3;
 - del punteggio attribuito a priorità di livello generale, come definite al successivo comma 4;
 - del punteggio attribuito alla qualità progettuale, secondo i parametri fissati al successivo comma 5.
3. Le priorità di filiera sulla base delle quali saranno valutate le domande di contributo sono le seguenti:

Filiere e produzioni prioritarie Filiera del salame	Punti 20
Filiere e produzioni di priorità intermedia Filiera vitivinicola Filiera lattiero-casearia Filiera frutticola Filiera carne	Punti 15
Filiere e produzioni non prioritarie Filiera del miele	Punti 7

4. Le priorità di livello generale sulla base delle quali saranno valutate le domande di contributo sono le seguenti:

Richiedente giovane di età inferiore a 40 anni	Punti 6
Richiedente donna	Punti 3
Interventi finalizzati a una o più delle seguenti finalità : ▪ miglioramento della sicurezza sul lavoro; ▪ risparmio idrico; ▪ miglioramento della tutela dell'ambiente e del livello di igiene e benessere animale (oltre il livello minimo obbligatorio). (gli interventi direttamente finalizzati al raggiungimento delle sopraindicate finalità devono rappresentare complessivamente almeno il 51% della spesa totale richiesta nella domanda ed effettivamente realizzata)	Punti 6
Interventi realizzati da un'azienda che effettua produzioni biologiche e/o produzioni di qualità riconosciute ai sensi delle normative comunitarie (per una PLV da produzioni biologiche e/o produzioni di qualità pari minimo al 50% della PLV totale aziendale)	Punti 2
Interventi realizzati da un'azienda che ha già adottato un sistema di "Rintracciabilità di filiera" - ai sensi delle norme ISO 22005, certificato da un Organismo terzo indipendente iscritto ad un organismo di normazione (ad es. SINCERT in Italia)	Punti 3

Creazione di nuova occupazione per oltre 100 giornate e fino a 200 giornate di lavoro convenzionali / anno	Punti 3
Creazione di nuova occupazione per oltre 200 giornate di lavoro convenzionali / anno	Punti 5

5. I parametri sulla base di quali sarà valutata la qualità del progetto proposto sono i seguenti:

Coerenza degli investimenti previsti nell'ambito dell'intervento proposto con gli obiettivi fissati dal PSR, dal PSL e dal progetto di filiera (rif. lett. g dell'Allegato A1 al modello di domanda)	SI = 1 PUNTO NO = 0 PUNTI
Rilevanza dell'intervento proposto nell'ambito del progetto di filiera (rif. lett. h dell'Allegato A1 al modello di domanda)	SI = 1 PUNTO NO = 0 PUNTI
Capacità del progetto di migliorare il livello di efficienza tecnica dell'impresa proponente (rif. lett. i dell'Allegato A1 al modello di domanda)	SI = 1 PUNTO NO = 0 PUNTI
Capacità del progetto di migliorare il livello di rendimento economico dell'impresa proponente (rif. lett. i dell'Allegato A1 al modello di domanda)	SI = 1 PUNTO NO = 0 PUNTI
Capacità del progetto di migliorare le <i>performance</i> ambientali dell'impresa proponente (rif. lett. k dell'Allegato A1 al modello di domanda)	SI = 1 PUNTO NO = 0 PUNTI
Completezza degli aspetti organizzativi e attuativi concernenti l'intervento proposto	SI = 1 PUNTO NO = 0 PUNTI

6. Non saranno considerate ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 12 punti.

7. A parità di punteggio, sarà data precedenza alle domande che presentano la migliore valutazione nell'ambito dei seguenti criteri, applicati in ordine progressivo:

- priorità di filiera, secondo le indicazioni di cui al precedente comma 3;
- punteggio attribuito all'accordo di filiera cui la domanda appartiene.

Articolo 30 - Documentazione per la presentazione delle domande

1. Per concorrere all'assegnazione del contributo, l'impresa richiedente dovrà presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- A. Modello 1 "Domanda di contributo" (previsto nella procedura informatica per l'invio on line e come conferma cartacea) comprensivo dei seguenti allegati:
 - A1 Progetto di filiera
 - A2 Accordo di filiera,
 - A3 Dichiarazione di assenso del proprietario del bene se diverso dal richiedente
 - A4 Dichiarazione relativa al rispetto del requisito *de minimis*
 - A5 Dichiarazione sul rispetto dei requisiti di ammissibilità
- B. Per imprese costituite in forma societaria, copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto.
- C. Certificato d'iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio, in data non anteriore a sei mesi, attestante che l'impresa non si trova in stato di liquidazione o fallimento e che nei confronti della stessa non è stata presentata domanda di concordato preventivo.

- D. Per le cooperative, copia del certificato/attestato di avvenuta revisione cooperativa, ovvero copia della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6, D.L. 2 agosto 2002, n. 220 e del versamento del contributo per la revisione cooperativa.
- E. Per le imprese artigiane certificato d'iscrizione all'albo artigiani con data non anteriore a sei mesi.
- F. Copia del bilancio dell'ultimo esercizio sociale con relativi allegati recanti gli estremi di deposito al Registro delle imprese della CCIAA. I titolari delle imprese che non hanno l'obbligo di deposito del bilancio dovranno presentare lo Stato patrimoniale e il Conto economico dell'impresa riferiti all'ultimo esercizio sociale. Le imprese di nuova e recente costituzione, comunque già in attività, che non dispongono di dati consuntivi di bilancio, dovranno presentare il bilancio previsionale relativo all'anno di presentazione della domanda.
- G. Dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, resa sotto forma di atto sostitutivo di notorietà, attestante che l'impresa è in regola con il pagamento di imposte e tasse e con i versamenti contributivi.
- H. Copia del provvedimento di registrazione o riconoscimento previsti ai sensi dei Regg. CE 852/2004 e 853/2004 (se l'impresa è soggetta a tale normativa).
- I. Per le Società cooperative, elenco dei soci con i quantitativi di prodotto conferito (dato dell'ultimo anno di conferimento) reso dal legale rappresentante sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
- J. Titolo di possesso del terreno e dei fabbricati interessati dagli investimenti la cui durata sia pari almeno a quella dei vincoli di uso e di destinazione (non è valido il compromesso di vendita) e/o dichiarazione di assenso del proprietario del bene se diverso dal richiedente.
- K. Per i fabbricati il legale rappresentante deve dichiarare, con atto sostitutivo di notorietà, la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente.
- L. Permesso di costruire oppure:
- richiesta di permesso di costruire e dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento;
- oppure:
- dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento;
- oppure:
- dichiarazione di inizio attività (DIA), o impegno a richiederla, per le opere non soggette a permesso di costruire con dichiarazione del legale rappresentante che i lavori da eseguire sono soggetti soltanto a DIA
- N. Disegni esecutivi per opere edili, fabbricati, sistemazioni esterne, ecc. (piante, sezioni, prospetti firmati dal legale rappresentante e da un tecnico abilitato).
- O. Computo metrico estimativo delle opere edili previste; il computo metrico dovrà essere redatto utilizzando il prezzario di riferimento per Opere e Lavori Pubblici approvato con D.G.R. 45-13541 del 16/03/2010 pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte del 18/03/2010. Se il prodotto/materiale utilizzato non fosse contenuto nel prezzario regionale, indicare le motivazioni della scelta. Per le modalità ed i casi particolari di applicazione del prezzario regionale (uso del prezzario sintetico, uso di voci di altri prezzari diversi dal prezzario dell'agricoltura, casi di ammissibilità del pagamento su base di preventivo e fattura, ...), valgono le disposizioni contenute nelle Istruzioni per l'applicazione del prezzario medesimo.

- P. **Tre proposte economiche raffrontabili** di ditte del settore per le opere edili speciali non indicate sul prezzo. Nel caso di lavorazioni altamente specializzate e nel caso di investimenti a completamento di lavorazioni preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di realizzare le lavorazioni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.
- Q. **Tre proposte economiche raffrontabili** di ditte del settore per ogni impianto specifico, macchinario ed attrezzatura. Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.
- R. Quadro di raffronto e relazione tecnico economica, del legale rappresentante, dei preventivi di cui ai punti P e Q che evidenzia quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.
- S. Mod. 5: Materie prime e semilavorati
- T. Mod. 6: Prodotti trasformati (da nuovo testo coordinato)

2. Tutta la documentazione, compresa la domanda di contributo, è esonerata dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n° 642/72, all. B, punto 21 bis, come integrato dal D.L. n° 746/83, convertito con modifiche con L.17/84, ed ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n° 445/00.

3. L'accertamento di false dichiarazioni determina l'esclusione dai possibili benefici e la segnalazione all'autorità giudiziaria.

4. In relazione alla documentazione probatoria di cui al precedente comma 1, lett. P e Q, per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro (IVA esclusa), fermo restando l'obbligo di presentare almeno tre proposte economiche raffrontabili, possono essere stabilite modalità diverse con le quali si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto (ad esempio, cataloghi di fornitori, preventivi ottenuti attraverso internet, ...). È comunque fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.

5. Il beneficiario ha l'obbligo di conservare in originale presso la propria sede la documentazione contabile ed amministrativa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla richiesta del saldo, mettendola a disposizione degli organi di controllo.

6. La carenza di uno o più elementi richiesti comporta l'inammissibilità della domanda di contributo.

Articolo 31 - Obiettivi della misura

1. Secondo quanto previsto dal PSL, la misura si inserisce nella strategia complessiva del GAL nei termini seguenti:

Obiettivi dell'operazione	- sostenere la competitività del sistema economico locale, favorendo la crescita competitiva delle microimprese che in esso operano; - favorire la creazione di nuove filiere sul territorio.
Collegamento con i fabbisogni prioritari	- incremento dell'efficienza delle imprese che operano all'interno delle filiere; - organizzazione in filiera delle imprese appartenenti ai settori dell'artigianato tipico; - miglioramento del livello strutturale delle aziende per l'adesione a progetti collettivi che rafforzino le filiere; - migliore posizionamento delle produzioni sul mercato, con riconoscimento e valorizzazione dell'origine.
Collegamento con il tema unificante e con la linea di intervento	L'azione è finalizzata ad avviare anche il settore artigianale verso il modello di filiera che il GAL ha avviato con successo nelle precedenti programmazioni e, quindi, a mettere in rete gli operatori per l'avvio di progetti di tipo collettivo.

Articolo 32 - Beneficiari

1. Sono beneficiari del presente bando, ai sensi della Misura 312.1, le microimprese singole e associate ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e del Decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, iscritte al "registro delle imprese che si inseriscono nell'abito delle prescrizioni di cui al successivo art. 33, all'interno delle seguenti filiere produttive:

- filiera lattiero-casearia,
- filiera viti- vinicola,
- filiera frutticola,
- filiera del salame,
- filiera della carne,
- filiera del miele,
- filiera della birra.

2. Ai sensi di detta normativa si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati⁴, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro⁵).

⁴ Il numero degli occupati corrisponde al numero di unita-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA

⁵ Per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari; per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale.

Articolo 33 - Tipologia investimenti ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento gli investimenti relativi a:

- l'adeguamento dei laboratori di trasformazione (macchinari, attrezzature e impianti, con le minime opere strutturali necessarie alla loro installazione), delle linee di lavorazione preparazione dei prodotti, dei processi per il confezionamento di prodotti agroalimentari, realizzati da imprese diverse da quelle di cui alla precedente misura 123.3;
- la realizzazione di prodotti e/o servizi complementari alle produzioni agroalimentari (confezionamento, logistica, trasporto, ...), con l'introduzione nel sistema produttivo di innovazioni di prodotto e/o di processo tali da migliorare l'organizzazione all'interno della filiera e la sua tracciabilità;
- imprese di commercializzazione, che realizzano interventi per l'inserimento nel proprio sistema di vendita delle produzioni agroalimentari inserite nelle filiere di cui al precedente art. 32, comma 1, e/o per la loro presentazione al pubblico in modo da rendere facilmente percepibile e da valorizzare la provenienza dei prodotti (espositori dedicati, distributori, ...);
- imprese della ristorazione, che realizzano vetrine espositive delle produzioni locali, o comunque interventi finalizzati a dare visibilità alle produzioni stesse.

Articolo 34 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa alle, alle condizioni di seguito precisate:

- acquisto di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature (incluso hardware), arredi; i beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture dovrà essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola;
- acquisto e realizzazione di software;
- adeguamenti strutturali di modesta entità, strettamente finalizzati all'installazione degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature di cui al punto precedente, nella misura massima del 25% dell'investimento totale;
- consulenze specialistiche e spese generali e tecniche (acquisto di brevetti e licenze e know-how, spese di progettazione, direzione lavori e simili) per un ammontare non superiore al 12% dell'importo degli investimenti materiali a cui tali spese sono riferite.

2. La funzionalità delle spese alle finalità dell'azione deve emergere chiaramente nella stesura del progetto.

Articolo 35 - Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contributo tutte le spese non strettamente connesse alla realizzazione degli interventi come descritti al precedente art. 34.

2. Nel dettaglio è esclusa l'ammissibilità delle seguenti tipologia di spesa:

- esecuzione di interventi di manutenzione;
- investimenti funzionali al recepimento delle normative vigenti;
- noleggio di attrezzature e investimenti finanziati con leasing;
- acquisto di:
 - immobili e terreni;
 - veicoli e motrici di trasporto;
 - impianti, macchinari, strumenti, attrezzature ed arredi usati;

- macchinari e attrezzature omologhi, per funzioni ed uso, a quelli già in dotazione all'azienda, che rappresentino il semplice rinnovo dell'ordinaria dotazione aziendale e che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali;
- minuterie ed utensili di uso comune;
- scorte di materie prime, semilavorati e beni di consumo, imballaggi, cassoni e contenitori;

2. Relativamente all'IVA si rimanda al disposto di cui all'articolo 71, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Articolo 36 - Agevolazioni previste

1. Ai soggetti ammessi a finanziamento è concesso un contributo in conto capitale pari al 40% della spesa ammessa.
2. Il contributo è ammesso in regime "*de minimis*" (Reg. (CE) n. 1998/2006) e fermi restando i limiti minimi e massimi di spesa indicati al successivo art. 37.

Articolo 37 - Limiti degli investimenti

1. Con riferimento agli interventi realizzati dai soggetti di cui al precedente art. 36, per ogni domanda di contributo:

- la spesa minima ammissibile è di:
 - per interventi nella filiera lattiero-casearia: € 10.000,00;
 - per interventi nella filiera viti- vinicola: € 10.000,00;
 - per interventi nella filiera frutticola: € 10.000,00;
 - per interventi nella filiera del salame: € 10.000,00;
 - per interventi nelle filiere della carne: € 10.000,00;
 - per interventi nelle filiere del miele: € 10.000,00;
 - per interventi nelle filiere della birra: € 10.000,00.
- la spesa massima ammissibile è di:
 - per interventi nella filiera lattiero-casearia: € 150.000,00;
 - per interventi nella filiera viti- vinicola: € 150.000,00;
 - per interventi nella filiera frutticola: € 150.000,00;
 - per interventi nella filiera del salame: € 150.000,00;
 - per interventi nelle filiere della carne: € 150.000,00;
 - per interventi nelle filiere del miele: € 50.000,00
 - per interventi nelle filiere della birra: € 300.000,00.

2. Non saranno ammesse a contributo le domande il cui importo ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti, venga determinato in una cifra inferiore al limite minimo di spesa di cui al precedente comma 1.

Articolo 38 - Ripartizione risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie di cui dispone il GAL Giarolo per la realizzazione degli interventi previsti dal presente bando, nell'ambito della misura 312.1 risultano pari a € 100.000,00, attivati per il 44% dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e per la parte restante da contropartite pubbliche nazionali.

Articolo 39 - Requisiti di ammissibilità

1. Fermo restando tutto quanto previsto ai precedenti art. 2 commi 7 e 8 e art. 4, sono condizioni specifiche di ammissibilità definite dalla misura 312.1:

a. il soggetto richiedente il contributo:

- deve dimostrare di essere in condizioni di redditività economica e di essere in equilibrio finanziario;
- deve rispettare gli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori;
- deve rispettare i requisiti di legge e la normativa, anche a livello locale, in materia di ambiente, di igiene e benessere degli animali;
- deve dimostrare la sostenibilità dell'intervento sotto l'aspetto logistico;
- deve dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto finanziario, tenuto conto della situazione economico-finanziaria dell'impresa;
- deve dimostrare la fattibilità tecnica del progetto di cui si chiede il finanziamento;
- non deve trovarsi in stato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e non deve avere in corso procedimenti che possano determinare una delle predette procedure;
- deve essere disponibile a fornire i dati aziendali e contabili a fini statistici e per il monitoraggio fisico e finanziario dell'intervento proposto;
- deve rispettare il vincolo di destinazione d'uso di durata quinquennale per i macchinari e di durata decennale per le strutture dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori;
- deve onorare l'accordo di filiera per almeno tre anni dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori;
- deve rispettare i limiti di importo massimo di aiuti pubblici di 200.000 euro che può essere concesso all'impresa nell'arco di un triennio, in base al Reg. CE 1998/2006 "*de minimis*". In seguito alla Comunicazione della Commissione Europea "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" N° 09°06689) del 22/01/09 e le modalità applicative del DPCM del 3/06/09, nel triennio dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 i limiti di importo massimo per la concessione di aiuti di Stato sono elevati a 500.000 euro, con esclusione del settore primario e delle imprese di trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato CE.

b. il progetto realizzato deve essere finalizzato all'inserimento nel ciclo produttivo di soluzioni tecnologicamente avanzate in grado di:

- ampliare la gamma di prodotto offerto;
- migliorare le caratteristiche qualitative del servizio offerto;
- innovare la modalità di presentazione al pubblico dei prodotti;
- favorire l'individuazione di nuovi canali commerciali.

Articolo 40 - Criteri di selezione e formazione delle graduatorie

1. Tutte le domande presentate a valere sulla misura 312.1 nell'ambito del presente bando saranno inserite in una graduatoria unica.
2. Il punteggio complessivo attribuito a ciascuna domanda sarà dato dalla somma:
 - del punteggio attribuito all'accordo di filiera, come definito al precedente art.4, comma 11;
 - del punteggio attribuito a specifiche priorità di filiera, come definite al successivo comma 3;
 - del punteggio attribuito a priorità di livello generale, come definite al successivo comma 4;
 - del punteggio attribuito alla qualità progettuale, secondo i parametri fissati al successivo comma 5.
3. Le priorità di filiera sulla base delle quali saranno valutate le domande di contributo sono le seguenti:

Filiere e produzioni prioritarie Filiera del salame	Punti 20
Filiere e produzioni di priorità intermedia Filiera lattiero-casearia Filiera frutticola Filiera della birra Filiera carne	Punti 15
Filiere e produzioni non prioritarie Filiera del miele Filiera vitivinicola	Punti 7

4. Le priorità di livello generale sulla base delle quali saranno valutate le domande di contributo sono le seguenti:

Richiedente giovane di età inferiore a 40 anni	Punti 6
Richiedente donna	Punti 3
Interventi finalizzati a una o più delle seguenti finalità : ▪ miglioramento della sicurezza sul lavoro; ▪ risparmio idrico; ▪ miglioramento della tutela dell'ambiente e del livello di igiene e benessere animale (oltre il livello minimo obbligatorio). (gli interventi direttamente finalizzati al raggiungimento delle sopraindicate finalità devono rappresentare complessivamente almeno il 51% della spesa totale richiesta nella domanda ed effettivamente realizzata)	Punti 6
Interventi realizzati da un'azienda che effettua produzioni biologiche e/o produzioni di qualità riconosciute ai sensi delle normative comunitarie (per una PLV da produzioni biologiche e/o produzioni di qualità pari minimo al 50% della PLV totale aziendale)	Punti 2
Interventi realizzati da un'azienda che ha già adottato un sistema di "Rintracciabilità di filiera" - ai sensi delle norme ISO 22005, certificato da un Organismo terzo indipendente iscritto ad un organismo di normazione (ad es. SINCERT in Italia)	Punti 6
Creazione di nuova occupazione per oltre 100 giornate e fino a 200 giornate di lavoro convenzionali / anno	Punti 3
Creazione di nuova occupazione per oltre 200 giornate di lavoro convenzionali / anno	Punti 5

5. I parametri sulla base di quali sarà valutata la qualità del progetto proposto sono i seguenti:

Coerenza degli investimenti previsti nell'ambito dell'intervento proposto con gli obiettivi fissati dal PSR, dal PSL e dal progetto di filiera (rif. lett. g dell'Allegato A1 al modello di domanda)	SI = 1 PUNTO NO = 0 PUNTI
Rilevanza dell'intervento proposto nell'ambito del progetto di filiera (rif. lett. h dell'Allegato A1 al modello di domanda)	SI = 1 PUNTO NO = 0 PUNTI
Capacità del progetto di migliorare il livello di efficienza tecnica dell'impresa proponente (rif. lett. i dell'Allegato A1 al modello di domanda)	SI = 1 PUNTO NO = 0 PUNTI
Capacità del progetto di migliorare il livello di rendimento economico dell'impresa proponente (rif. lett. i dell'Allegato A1 al modello di domanda)	SI = 1 PUNTO NO = 0 PUNTI
Capacità del progetto di migliorare le <i>performance</i> ambientali dell'impresa proponente (rif. lett. k dell'Allegato A1 al modello di domanda)	SI = 1 PUNTO NO = 0 PUNTI
Completezza degli aspetti organizzativi e attuativi concernenti l'intervento proposto	SI = 1 PUNTO NO = 0 PUNTI

6. Non saranno considerate ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 12 punti.

7. A parità di punteggio, sarà data precedenza alle domande che presentano la migliore valutazione nell'ambito dei seguenti criteri, applicati in ordine progressivo:

- priorità di filiera, secondo le indicazioni di cui al precedente comma 3;
- punteggio attribuito all'accordo di filiera cui la domanda appartiene.

Articolo 41 - Documentazione per la presentazione delle domande

1. Per concorrere all'assegnazione del contributo, l'impresa richiedente dovrà presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- Modello 1 "Domanda di contributo" (previsto nella procedura informatica per l'invio on line e come conferma cartacea) comprensivo dei seguenti allegati:
 - A1 Progetto di filiera
 - A2 Accordo di filiera,
 - A3 Dichiarazione di assenso del proprietario del bene se diverso dal richiedente
 - A4 Dichiarazione relativa al rispetto del requisito *de minimis*
 - A5 Dichiarazione sul possesso dei requisiti di ammissibilità
- Per imprese costituite in forma societaria, copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto.
- Certificato d'iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio, in data non anteriore a sei mesi, attestante che l'impresa non si trova in stato di liquidazione o fallimento e che nei confronti della stessa non è stata presentata domanda di concordato preventivo.
- Per le cooperative, copia del certificato/attestato di avvenuta revisione cooperativa, ovvero copia della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6, D.L. 2 agosto 2002, n. 220 e del versamento del contributo per la revisione cooperativa.
- Per le imprese artigiane certificato d'iscrizione all'albo artigiani con data non anteriore a sei mesi.
- Copia del bilancio dell'ultimo esercizio sociale con relativi allegati recanti gli estremi di deposito al Registro delle imprese della CCIAA. I titolari delle imprese che non hanno l'obbligo di deposito del

bilancio dovranno presentare lo Stato patrimoniale e il Conto economico dell'impresa riferiti all'ultimo esercizio sociale. Le imprese di nuova e recente costituzione, comunque già in attività, che non dispongono di dati consuntivi di bilancio, dovranno presentare il bilancio previsionale relativo all'anno di presentazione della domanda.

- G. Dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, resa sotto forma di atto sostitutivo di notorietà, attestante che l'impresa è in regola con il pagamento di imposte e tasse e con i versamenti contributivi.
- H. Dichiarazione, resa sotto forma di atto sostitutivo di notorietà, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) attestante il rispetto degli standard previsti dalle leggi in materia di sicurezza sul lavoro.
- I. Copia del provvedimento di registrazione o riconoscimento previsti ai sensi dei Regg. CE 852/2004 e 853/2004 (se l'impresa è soggetta a tale normativa).
- J. Titolo di possesso del terreno e dei fabbricati interessati dagli investimenti la cui durata sia pari almeno a quella dei vincoli di uso e di destinazione (non è valido il compromesso di vendita).
- K. Per i fabbricati il legale rappresentante deve dichiarare, con atto sostitutivo di notorietà, la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente.
- L. Permesso di costruire oppure:
 - richiesta di permesso di costruire e dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento;oppure:
 - dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento;oppure:
 - dichiarazione di inizio attività (DIA), o impegno a richiederla, per le opere non soggette a permesso di costruire con dichiarazione del legale rappresentante che i lavori da eseguire sono soggetti soltanto a DIA
- M. Disegni esecutivi per opere edili, fabbricati, sistemazioni esterne, ecc. (piante, sezioni, prospetti firmati dal legale rappresentante e da un tecnico abilitato).
- N. Computo metrico estimativo delle opere edili previste; il computo metrico dovrà essere redatto utilizzando il prezzario di riferimento per Opere e Lavori Pubblici approvato con D.G.R. 41-8246 del 18/02/2008 pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte n. 10 del 06/03/2008. Se il prodotto/materiale utilizzato non fosse contenuto nel prezzario regionale, indicare le motivazioni della scelta. Per le modalità ed i casi particolari di applicazione del prezzario regionale (uso del prezzario sintetico, uso di voci di altri prezzari diversi dal prezzario dell'agricoltura, casi di ammissibilità del pagamento su base di preventivo e fattura, ...), valgono le disposizioni contenute nelle Istruzioni per l'applicazione del prezzario medesimo.
- O. **Tre proposte economiche raffrontabili** di ditte del settore per le opere edili speciali non indicate sul prezzario. Nel caso di lavorazioni altamente specializzate e nel caso di investimenti a completamento di lavorazioni preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di realizzare le lavorazioni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

- P. **Tre proposte economiche raffrontabili** di ditte del settore per ogni impianto specifico, macchinario ed attrezzatura. Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.
- Q. Quadro di raffronto e relazione tecnico economica, del legale rappresentante, dei preventivi di cui ai punti O e P che evidenzia quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.

2. Tutta la documentazione, compresa la domanda di contributo, è esonerata dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n° 642/72, all. B, punto 21 bis, come integrato dal D.L. n° 746/83, convertito con modifiche con L.17/84, ed ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n° 445/00.

3. L'accertamento di false dichiarazioni determina l'esclusione dai possibili benefici e la segnalazione all'autorità giudiziaria.

4. In relazione alla documentazione probatoria di cui al precedente comma 1, lett. O e P, per l'acquisizione di lavori e/o beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro (IVA esclusa), fermo restando l'obbligo di presentare tre proposte economiche raffrontabili, possono essere stabilite modalità diverse con le quali si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto (ad esempio, cataloghi di fornitori, preventivi ottenuti attraverso internet, ...). È comunque fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.

5. Il beneficiario ha l'obbligo di conservare in originale presso la propria sede la documentazione contabile ed amministrativa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla erogazione dell'ultima quota di contributo, mettendola a disposizione degli organi di controllo.

6. La carenza di uno o più elementi richiesti comporta l'inammissibilità della domanda di contributo.

PARTE III - PROCEDURE

Articolo 42 - Modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti che intendono presentare domande di contributo ai sensi del presente bando devono rispettare le seguenti modalità operative:

a) Iscrizione all'anagrafe agricola unica

Negli ultimi anni sono state approvate alcune norme a livello comunitario (in particolare i Regg. (CE) n. 1782/2003, n. 796/2004 e n. 1975/2005) che istituiscono il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) per l'erogazione degli aiuti cofinanziati in materia di agricoltura e sviluppo rurale, e altre norme nazionali (D.P.R. n. 503/1999) che istituiscono il fascicolo aziendale e l'anagrafe delle imprese agroalimentari come strumento di semplificazione e controllo dei procedimenti amministrativi.

Con L.R. 14/06 la Regione Piemonte ha istituito l'anagrafe agricola unica del Piemonte che costituisce la componente centrale del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP). Le nuove norme hanno previsto che la gestione di tutti i procedimenti in materia di sviluppo rurale sia effettuata utilizzando il SIAP.

La presentazione di una domanda di contributo comporta quindi la presenza o l'attivazione di una posizione nell'anagrafe agricola unica piemontese.

Pertanto le imprese agricole e le microimprese che partecipano al presente bando dovranno essere iscritte all'anagrafe agricola unica del Piemonte, come previsto dal D.P.R. n. 503/99 e dalla L.R. 9/07.

Per l'iscrizione all'anagrafe agricola unica è necessario costituire il fascicolo aziendale, seguendo una delle seguenti modalità:

- il rappresentante legale si reca presso un Centro di assistenza agricola (CAA) autorizzato, munito di documento di identità in corso di validità. Il CAA, scelto liberamente dall'impresa, è tenuto a fornire, a titolo gratuito, il servizio di iscrizione all'anagrafe;

oppure

- il rappresentante legale compila il modulo di iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte, disponibile on-line all'indirizzo

http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/iscr_anagrafe.htm,

e lo trasmette, debitamente firmato ed accompagnato dalla fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità, a:

*Regione Piemonte, Direzione agricoltura, Corso Stati Uniti 21, 10128 – Torino
(fax 011/43225651) .*

b) Presentazione delle domande di aiuto

Le domande di aiuto devono riguardare le singole Misure attivate con il presente bando, vale a dire:

- Misura 121;
- Misura 123 az. 3;
- Misura 312 az. 1;

Le imprese iscritte all'anagrafe ed interessate all'ottenimento dei contributi previsti dal presente bando devono presentare domanda di aiuto utilizzando i servizi on line appositamente predisposti sul portale Sistemapiemonte, esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- tramite l'ufficio CAA che detiene il fascicolo aziendale;

oppure

- in proprio utilizzando il servizio *on line* disponibile sul portale Sistema Piemonte alla pagina http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/piano_sviluppo_rurale (cliccare il *link*: “piano di sviluppo rurale - vai”), previa registrazione al portale stesso.

La registrazione al portale Sistema Piemonte può essere effettuata dalla pagina http://www.regione.piemonte.it/agri/ruar_sistpiem/indexsistp.htm (cliccando il *link* “Registrazione aziende e privati”) oppure utilizzando una smart card rilasciata da Infocamere – società consortile di informatica delle camere di commercio italiane.

La procedura di registrazione attribuisce all’azienda un identificativo utente e una *password*.

La compilazione della domanda *on line* deve rispettare i termini di presentazione di cui al successivo art. 43.

Al termine della procedura *on line* (effettuata tramite CAA o in proprio), sarà possibile eseguire la stampa del modulo di domanda di aiuto. Tale originale cartaceo, esente da bollo, debitamente sottoscritto dal titolare (se trattasi di impresa individuale) o dal rappresentante legale (se trattasi di persona giuridica) e comprendente gli allegati richiesti dal modulo di domanda dovrà essere trasmesso al **GAL Giarolo Leader S.r.l.** per l’istruttoria, all’indirizzo: **p.za Risorgimento, 3 - 15060 Stazzano (AL)**

entro tre giorni lavorativi dalla data di invio telematico.

La domanda in forma cartacea potrà essere consegnata a mano oppure spedita tramite servizio postale (raccomandata A.R. o altro prodotto simile previsto dalle Poste Italiane, ad esempio Pacco J+3); sulla busta dovrà essere indicata, in modo ben visibile, la dicitura “*Bando pubblico per la presentazione di domande di finanziamento - Costruzione e completamento di filiere locali*”, oltre all’indicazione della misura di riferimento (ad esempio “*Misura 312. 1*”).

La domanda di aiuto che perverrà oltre i termini prescritti oppure priva, anche parzialmente, della documentazione richiesta, sarà respinta.

I lavori e gli acquisti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto e prima dell’approvazione del progetto ricadono sotto la piena responsabilità dell’impresa.

La spesa ammessa sarà stabilita (dimensionandola alle effettive necessità aziendali) dagli Uffici competenti all’istruttoria ed alla definizione delle domande.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la sottoscrizione della domanda cartacea non necessita di autenticazione, ma è fatto obbligo per il sottoscrittore di allegare alla medesima la fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità.

Il recapito della domanda è ad esclusivo rischio del mittente; il GAL non assume alcuna responsabilità per il caso in cui, per qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione o pervenga oltre i termini previsti.

Il GAL inoltre non si assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La documentazione da allegare alla domanda di contributo dovrà pervenire in forma completa, secondo l’elenco della documentazione da produrre contenuto nelle disposizioni specifiche di ogni misura.

La presentazione della domanda di contributo da parte delle imprese interessate non comporta alcun impegno finanziario per il GAL.

Il GAL si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni ritenute necessarie al completamento dell'iter amministrativo.

Le imprese di nuova o recente costituzione, nel compilare i previsti modelli e nel presentare la prevista documentazione relativa, dovranno fare riferimento (specificandolo) agli anni effettivi di esercizio.

Gli interventi in riferimento ai quali vengono richiesti contributi saranno sottoposti a valutazione di merito tesa ad accertare l'idoneità tecnica, la necessità e la congruità per l'azienda richiedente e la rispondenza agli obiettivi del Regolamento CE 1698/2005, del PSR e del PSL.

L'istruttoria delle domande può comprendere l'effettuazione di accertamenti diretti in azienda. Nel caso di opere edili la visita in situ è obbligatoria.

Articolo 43 - Termini di presentazione delle domande

1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 41, comma 1, lett. b, le domande di contributo possono essere presentate dalla data di pubblicazione del presente bando e non oltre il prossimo 30 Novembre 2010.
2. Si ricorda che, ai fini dell'ammissibilità della domanda, copia cartacea della stessa deve essere trasmessa al GAL entro e non oltre i tre giorni lavorativi successivi all'invio telematico.

Articolo 44 - Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive

1. Tutti i documenti richiesti, come indicati nelle disposizioni specifiche di ogni misura, possono essere resi mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà secondo quanto previsto dagli artt. 19, 46, 47, 48 e 49 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. I soggetti preposti ai controlli provvederanno a verificare la rispondenza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive, mediante controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse, come previsto dall'art. 71 del medesimo D.P.R.
3. Ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. citato, le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dal soggetto che ha presentato domanda di contributo o da terzi.

Articolo 45 - Ricevibilità della domanda

1. L'inizio del procedimento di valutazione di ciascuna domanda di contributo si ha quando questa, sia in formato elettronico che in formato cartaceo, perviene al GAL, il quale effettua le verifiche di ricevibilità relative a:
 - presentazione nei termini previsti dal bando (data di trasmissione informatica e di protocollo della domanda cartacea);
 - presenza del modello di domanda e degli allegati richiesti;

- presenza della firma del soggetto richiedente e corrispondenza tra la stessa e quella presente sul documento di riconoscimento allegato;
 - presenza del codice fiscale o CUAA.
2. In mancanza di elementi utili alla corretta valutazione della pratica, la domanda non è considerata ricevibile e il GAL darà comunicazione e motivazione al beneficiario indicando le modalità con le quali procedere ai fini del prosieguo del procedimento e/o della richiesta di eventuali riesami della pratica.
3. L'eventuale carenza o incompletezza di elementi non indispensabili ai fini della valutazione di merito dell'istanza potrà essere considerata sanabile con la richiesta di documentazione integrativa da presentare inderogabilmente entro il termine tassativo indicato nella comunicazione di richiesta: in tal caso l'ammissibilità dell'istanza verrà valutata a seguito dell'esame della documentazione integrativa presentata. Qualora l'impresa richiedente non provveda a trasmettere la documentazione integrativa richiesta la domanda potrà essere dichiarata non ammissibile dalla Commissione di valutazione di cui al successivo art. 46.
4. Il GAL darà notizia al richiedente dell'avvio del procedimento, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 46 - Modalità dell'istruttoria e ammissione al finanziamento

1. Le domande di contributo saranno valutate da una Commissione di Valutazione appositamente istituita dal GAL Giarolo.
2. La Commissione di valutazione procederà all'istruttoria delle domande nei termini seguenti:
- a. le domande saranno dapprima esaminate, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, sotto il profilo dell'ammissibilità formale, con riguardo a:
 - rispetto dei termini di presentazione;
 - completezza della domanda e della documentazione obbligatoria allegata;
 - sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni come previsti dal presente bando pubblico;
 - congruità degli interventi con gli obiettivi del PSR, del PSL e della misura interessata, nel rispetto delle condizioni minime fissate nelle disposizioni attuative del presente bando;
 - b. le sole domande risultate formalmente ammissibili saranno quindi sottoposte ad una valutazione di merito tecnico, sulla base dei criteri di priorità e dei punteggi definiti all'art. 4 per i progetti di filiera e:
 - all'art. 17 per le domande relative alla misura 121;
 - all'art. 28 per le domande relative alla misura 123.3;
 - all'art. 39 per le domande relative alla misura 312.1.
2. Durante la fase dell'istruttoria, il GAL Giarolo comunicherà ai potenziali beneficiari gli eventuali motivi in base ai quali la Commissione di Valutazione non ritiene di poter accogliere la domanda (c.d. "preavviso di rigetto" ai sensi dell'art.10 L. 241/90). Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i potenziali beneficiari hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documentazione integrativa.
3. La Commissione di Valutazione del GAL Giarolo redigerà una graduatoria generale provvisoria, disponendo le domande dalla prima all'ultima in ordine decrescente di punteggio.

4. Il Consiglio di Amministrazione del GAL Giarolo, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione di Valutazione e riportate su di un Verbale di Istruttoria, provvederà ad approvare le graduatorie delle domande, i relativi progetti e le proposte di ripartizione tra le stesse delle risorse disponibili.

5. Entro il termine massimo di 10 giorni dal provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL, con lettera raccomandata A.R., comunicherà ai soggetti che hanno presentato domanda l'esito dell'istruttoria, dando adeguata motivazione dell'eventuale giudizio di inammissibilità. L'elenco delle domande ammesse e quello delle domande non ammesse, con relativa motivazione, saranno anche pubblicati sul sito del GAL, secondo le forme previste dalla legge.

6. Con la comunicazione di cui al precedente comma, i soggetti rientranti in graduatoria saranno informati dell'importo del contributo assegnato e del termine perentorio entro il quale dovranno:

- comunicare l'accettazione del contributo;
- trasmettere la dichiarazione di avvio dei lavori.

L'omessa trasmissione della comunicazione di accettazione nelle forme e nei termini sopraindicati, potrà comportare, a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione del GAL Giarolo, la revoca del contributo.

7. L'erogazione del contributo avverrà secondo le forme indicate al successivo art. 58.

8. I progetti giudicati ammissibili e inseriti in graduatoria, ma non finanziati per esaurimento dei fondi disponibili potranno essere ammessi a contributo qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, anche derivanti da eventuali economie, secondo l'ordine di punteggio acquisito, senza che sia necessario provvedere ad ulteriori selezioni.

9. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare, nella sua globalità, l'ultimo progetto inserito in graduatoria utile, il GAL Giarolo potrà valutare, previo accordo con il proponente, di diminuire proporzionalmente la spesa ammissibile a finanziamento; il contributo concesso non potrà, in ogni caso, essere inferiore alla percentuale minima di contributo pubblico stabilito dal PSR per quella tipologia di intervento.

Articolo 47 - Collocazione temporale del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione all'aiuto

1. I requisiti necessari per l'ammissione al contributo devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda e potranno essere verificati anche durante l'istruttoria.

Articolo 48 - Dati personali e sensibili

1. La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti costituisce, per il GAL Giarolo, per la Regione Piemonte e per tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte nel processo di erogazione dei contributi a valere sul PSR 2007-2013 della Regione Piemonte, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti.

Articolo 49 - Divieto di cumulabilità

1. Le agevolazioni concesse ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altri aiuti/sostegni concessi, per le medesime iniziative, dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri Enti pubblici. Quindi ogni operazione o parte di essa può ricevere finanziamenti da una sola fonte pubblica.

Articolo 50 - Inizio di decorrenza degli investimenti ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo gli investimenti avviati dopo la data di invio della domanda in forma cartacea, qualora ritenuti ammissibili.
2. Gli investimenti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto, prima dell'approvazione della stessa e del suo inserimento nella graduatoria in posizione utile al finanziamento sono realizzati a rischio dei richiedenti.
3. Le fatture e i pagamenti delle spese ammissibili, comprese le spese tecniche, dovranno essere successive alla data di presentazione della domanda, pena la non ammissibilità a contributo della spesa.
4. I contratti o le ordinazioni di lavori e di forniture possono anche essere antecedenti alla data di cui sopra, purché l'effettivo inizio dei lavori o la consegna dei beni sia avvenuta dopo la data di presentazione della domanda.

Articolo 51 - Limiti degli investimenti

Sono ammessi a contributo gli investimenti avviati dopo la data di presentazione della domanda cartacea (fa fede il timbro postale di spedizione della domanda di aiuto). I contratti o le ordinazioni di lavori e forniture possono anche essere antecedenti alla data ammessa, purché l'effettivo inizio dei lavori o la consegna dei beni sia avvenuta dopo la data di presentazione delle domande. Le fatture e i pagamenti delle spese ammissibili, comprese le spese generali, dovranno essere successive alle data di presentazione della domanda, pena la non ammissibilità della spesa di finanziamento.

Articolo 52 - Termini di ultimazione degli interventi

1. Gli investimenti ammessi a contributo devono essere conclusi entro il **31/05/2011**:
2. Il progetto si considera ultimato quando tutti gli investimenti sono completamente realizzati e le relative spese, comprese quelle generali, sono state effettivamente pagate dal beneficiario del contributo.
3. Non sono finanziati interventi e/o acquisti che al momento di effettuazione del sopralluogo istruttorio in azienda risultino già realizzati e la loro effettiva realizzazione non possa essere dimostrata con una delle modalità sopra indicate.
4. Per le modalità e i casi particolari di applicazione del prezzario regionale (uso del prezzario sintetico, uso di voci di altri prezzari diversi dal prezzario dell'agricoltura, casi di ammissibilità del pagamento su base di preventivo e fattura, ...) valgono le disposizioni contenute nelle istruzioni per l'applicazione del prezzario regionale medesimo.

Articolo 53 - Esclusioni particolari

1. Non possono beneficiare degli aiuti previsti dal PSR 2007-2013 i soggetti che:
 - non siano in regola con i versamenti contributivi. Tale regolarità è attestabile con la presentazione del DURC (Documento unico di regolarità contributiva). Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale, nel quale caso è possibile erogare gli aiuti.
 - non abbiano rispettato gli obblighi e/o non possiedano i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte, compreso l'acquisto di latte dal primo acquirente che non effettui il versamento del prelievo supplementare dovuto. Tale impegno è da intendersi

come di seguito specificato:

- il beneficiario, a partire dalla campagna 2003/04, a seguito dell'applicazione della L.119/2003 e fino al 31/03/2015, data di conclusione prevista per il regime delle quote latte, deve aver rispettato e deve rispettare gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte;
 - il beneficiario, nel caso di acquisti di latte da primi acquirenti, a partire dalla data di richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori e fino al 31/03/2015, data di conclusione prevista per il regime delle quote latte, dovrà impegnarsi ad acquistare tale prodotto da primi acquirenti che rispettino gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte.
- non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Alessandria, dalla Comunità Montana, dal GAL, da AGEA e da ARPEA nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
 - non abbiano restituito somme non dovute, percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali da parte della Regione, della Provincia di Alessandria, della Comunità Montana, del GAL, di AGEA e di ARPEA.
 - abbiano subito condanne passate in giudicato per reati di frode o di sofisticazione di prodotti agroalimentari;
 - siano in attesa di sentenza per reati di frode o di sofisticazione di prodotti agroalimentari. In tale caso, la concessione dell'aiuto resta sospesa fino alla pronuncia di sentenza definitiva e comunque non oltre la data ultima prevista dalle regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie (regola dell'n. + 2).

2. Nel caso in cui, dopo la concessione del contributo, il soggetto beneficiario si trovi in una delle situazioni irregolari sopra indicate, l'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione degli aiuti provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme eventualmente già percepite maggiorate degli interessi.

Articolo 54 - Vincoli destinazione d'uso e durata del progetto di filiera

1. I soggetti beneficiari del contributo dovranno impegnarsi al rispetto dei vincoli di destinazione e di uso degli interventi finanziati per un periodo di:

- 10 anni nel caso di strutture, investimenti immobiliari o fondiari;
- 5 anni nel caso di investimenti agrari, impianti produttivi mobili, macchinari e attrezzature.

2. Nei periodi come sopra definiti, i beni non potranno essere distolti dalle finalità e dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati, né ceduti a qualunque titolo, né locati, salva la possibilità di richiedere varianti come specificato al successivo art. 54 e salve le eventuali cause di forza maggiore (quali ad esempio morte, invalidità di livello tale da impedire la continuazione dell'attività, esproprio, vendita coatta) che dovranno venire valutate dal GAL Giarolo.

3. L'accordo di filiera deve avere durata almeno triennale.

4. Gli anni di cui ai precedenti commi 1 e 3 devono essere computati a partire dalla data di collaudo finale dell'investimento.

5. Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione d'uso è vietata l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione preventivamente richiesta agli Uffici ed autorizzata dagli stessi, a

favore di altra impresa in possesso dei requisiti necessari a godere del contributo concesso ai sensi del presente bando.

Articolo 55 - Diversa destinazione, diverso uso ed alienazione di opere, attrezzature, macchine. Restituzione e recupero del contributo concesso

1. Al GAL Giarolo compete l'emanazione di un motivato provvedimento di revoca nei casi di:

- diversa destinazione/uso o alienazione delle opere, macchine, attrezzature nel periodo rientrante nel vincolo di destinazione (salva la possibilità di autorizzazioni di varianti e cause di forza maggiore, come sopra indicato);
- mancata realizzazione, anche parziale (o di variazione non richiesta o non accordata) degli interventi entro i tempi stabiliti, salvo proroghe concesse;
- scioglimento anticipato di società o società cooperativa o di consorzi di aziende o altra forma associativa, prima della scadenza del vincolo di destinazione delle opere finanziate;
- decadimento dalle agevolazioni per reato di frode o sofisticazione;
- perdita dei requisiti necessari al godimento del contributo, compreso il mancato rispetto dei contenuti dell'accordo di filiera.

2. I beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi ricevuti e dei relativi interessi, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni che venissero disposte a livello regionale, nazionale o comunitario.

Articolo 56 - Varianti

1. L'intervento ammesso a contributo deve essere realizzato conformemente alle caratteristiche evidenziate nella documentazione prodotta all'atto della presentazione della domanda. Dopo la chiusura della presentazione delle domande di sostegno non possono essere chieste variazioni agli investimenti indicati in domanda.

2. Sono fatte salve:

- la possibilità, per il GAL Giarolo, di richiedere variazioni agli interventi previsti in domanda, per renderli tecnicamente più idonei e congrui per l'azienda;
- la possibilità, per i presentatori delle domande, di richiedere la correzione di meri errori materiali; la richiesta sarà accolta a discrezione del GAL Giarolo;
- la possibilità, per il beneficiario del contributo, nel corso della realizzazione degli investimenti, di apportare adattamenti tecnico-economici degli investimenti approvati purché questi rappresentino al massimo il 20% della spesa totale ammessa a contributo, al netto delle spese generali e tecniche. Tale adattamento tecnico-economico deve:
 - essere preventivamente autorizzato dal GAL Giarolo;
 - rispettare tutta la disciplina di cui al presente bando, per la misura del cui si riferisce la domanda;
 - rispettare gli obiettivi specifici della linea d'intervento "La rete dei prodotti", come definita nell'ambito del PSL del GAL Giarolo;
 - confermare la finalità del progetto iniziale approvato;
 - confermare la redditività degli investimenti.

L'adattamento tecnico-economico, in ogni caso, non può comportare l'aumento del contributo concesso.

3. In sede di accertamento dello stato finale dei lavori l'importo massimo liquidabile per gli adattamenti tecnico-economici è pari al 20% della spesa ammessa con l'approvazione del progetto ed effettivamente sostenuta, al netto delle spese generali.

4. L'aumento di prezzo di una specifica prestazione e/o attività prevista nel progetto non è considerato adattamento tecnico economico.

5. Ad eccezione dell'adeguamento tecnico-economico non sono ammesse varianti.

Articolo 57 - Disposizioni relative alle modalità di pagamento e all'annullamento delle fatture

1. Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese potrà utilizzare le seguenti modalità:

a. Bonifico o ricevuta bancaria (Riba)

Il beneficiario deve produrre copia del bonifico o della Riba, con riferimento alla specifica fattura cui si riferisce e al fornitore che l'ha emessa. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "*home banking*", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risultino la data ed il numero della transazione eseguita (C.R.O.), oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili relative alle operazioni eseguite.

b. Assegno

Tale modalità è accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia della matrice dell'assegno emesso specificando fornitore, data e numero fattura/ricevuta e causale.

c. Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale

Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto del conto corrente rilasciato dall'ufficio postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto-SAL o saldo).

d. Vaglia postale

Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente rilasciato dall'ufficio postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

2. È ammesso il pagamento senza fattura solo per le prestazioni lavorative volontarie fornite dall'imprenditore agricolo e dai suoi familiari (come descritto nella mis. 121) , finalizzate alla realizzazione diretta di interventi di miglioramento aziendale; in tale caso, dovranno comunque essere presentate le fatture relative ai materiali acquistati per la realizzazione dell'intervento stesso. La quantificazione dell'importo da erogare all'imprenditore agricolo a titolo di compenso per la prestazione lavorativa volontaria sarà effettuata sulla base del prezzario regionale delle opere realizzate in agricoltura.

3. Non sono ammessi pagamenti in contanti, neanche per piccoli importi.
4. Non sono ammessi pagamenti con Carte Bancomat o carte prepagate o carte di credito.
5. Tutte le fatture presentate dai beneficiari al GAL Giarolo per ottenere l'erogazione di contributi sulla spesa sostenuta dovranno essere quietanzate.

Articolo 58 - Controlli

1. La totalità delle domande di contributo e di pagamento sarà sottoposta a controlli amministrativi relativi a tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi.
2. Per tutte le operazioni finanziate è previsto il controllo in loco effettuato da ARPEA su un campione di domande ammesse a finanziamento che rappresenti una percentuale minima pari al 5% della spesa totale dichiarata nel periodo 2007-2013.
3. Il controllo in loco sarà effettuato posteriormente all'ammissione a finanziamento e anteriormente all'inserimento del pagamento nella lista di liquidazione da parte del GAL Giarolo.
4. I controlli in loco potranno essere effettuati con un preavviso al beneficiario limitato a non più di 48 ore. Il beneficiario è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve consentirne l'accesso alla propria azienda o al luogo interessato dall'investimento; egli, inoltre, è tenuto a fornire tutti i documenti eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal regime di aiuti.

Articolo 59 - Modalità di rendicontazione e liquidazione del contributo

1. Il **saldo** del contributo spettante all'azienda verrà messo in pagamento, ferma restando l'effettuazione degli opportuni controlli, dopo la verifica finale degli investimenti e degli acquisti.
2. Per richiedere l'erogazione del saldo, il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione entro **e non oltre 30 giorni** dalla data prevista per la conclusione dell'intervento:
 - domanda di pagamento di saldo;
 - documentazione probatoria a giustificazione dei pagamenti sostenuti. Per garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati, il beneficiario deve presentare la documentazione secondo le modalità previste dall'ARPEA e descritte all'art. 56 del presente bando;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che riassume l'elenco delle spese e le rispettive fatture/ricevute e certifichi che le spese di cui si produce documentazione si riferiscono esclusivamente al progetto approvato, che sono state effettivamente sostenute e che gli originali sono disponibili in qualsiasi momento presso il beneficiario;
 - Dichiarazione di conclusione dell'intervento e richiesta di collaudo (vedi Allegato C);
 - Fotocopia del documento di identità (leggibile e in corso di validità) del beneficiario.
 - Dichiarazione di destinazione d'uso.
3. Non sono ammessi anticipi né acconti.

Articolo 60 - Controlli ex-post

1. Ai sensi del Reg. (CE) n. 1975/2006, art. 30 saranno realizzati da ARPEA, ove pertinenti, controlli ex post su operazioni connesse ad investimenti per i quali continuano a sussistere impegni ai sensi dell'art.72, paragrafo 1, del Regolamento 1698/05 o descritti dal PSR e dal presente bando.
2. Gli obiettivi dei controlli ex-post potranno consistere nella verifica:

- del mantenimento degli impegni che continuano a sussistere in seguito al pagamento della domanda a saldo;
- della realtà e finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario;
- che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con altri fondi.

3. I controlli ex-post riguardano ogni anno almeno l'1% della spesa per le operazioni per le quali è stato pagato il saldo e sono effettuati entro 12 mesi dal termine del relativo esercizio FEASR.

4. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si riscontri il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente bando, oppure il beneficiario non consenta il regolare svolgimento dei controlli, il contributo sarà revocato e si provvederà alle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente già erogate, gravate dagli interessi legali maturati.

Articolo 61 - Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile Amministrativo Finanziario del GAL Giarolo è responsabile delle procedure operative di cui al presente bando pubblico.

Articolo 62 - Termini per la richiesta di informazioni/documentazione

1. Per eventuali ulteriori richieste di informazioni e/o documentazione inerenti alla presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi previo appuntamento alla sede del Gal Giarolo - p.zza Risorgimento 3, Stazzano (AL) con il seguente orario:

GIORNO	ORARIO
Lunedì	9.00 -14.00
Martedì	9.00 -14.00 e 15.00-17.30
Mercoledì	9.00 -14.00
Giovedì	9.00 -14.00 e 15.00-17.30
Venerdì	9.00 -14.00

Articolo 63 - Disposizioni finali

1. Presentando la domanda di contributo relativa al presente bando il beneficiario accetta integralmente le disposizioni contenute nel bando, nel modulo di domanda e nei relativi allegati, così come pubblicati e senza l'apporto di modifiche, impegnandosi al formale e sostanziale rispetto delle stesse.

2. Il GAL Giarolo si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, accertamenti per la verifica del rispetto degli impegni assunti dai beneficiari dei contributi.

3. Per quanto non contemplato nelle disposizioni del presente Bando Pubblico si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore, nonché al P.S.L. *"Crescere in rete"* del GAL Giarolo, il cui testo è pubblicato sul sito internet www.giarololeader.it del GAL Giarolo.

4. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in merito all'applicazione del presente bando, ivi compresi i provvedimenti di concessione dei contributi è competente esclusivamente il Foro di Alessandria.

Articolo 64 - Pubblicazione

1. Il presente Bando Pubblico sarà pubblicato sul sito internet del GAL www.giarololeader.it ed è trasmesso via mail, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, ai seguenti Enti:
- 51 Comuni del GAL,
 - Comunità Montana Terre del Giarolo,
 - Comunità Collinare del Gavi,
 - Comunità Collinare Basso Grue-Curone
 - Comunità Collinare Colli Tortonesi;
 - Soci Gal (Provincia di Alessandria, Ascom, Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Confesercenti).

ALLEGATO I del TRATTATO CE

ELENCO

previsto dall'articolo 32 del trattato

1	
Numeri della nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
CAPITOLO 1	Animali vivi
CAPITOLO 2	Cami e frattaglie commestibili
CAPITOLO 3	Pesci, crostacei e molluschi
CAPITOLO 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale
CAPITOLO 5	
05.04	Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana
CAPITOLO 6	Piante vive e prodotti della floricoltura
CAPITOLO 7	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci
CAPITOLO 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni
CAPITOLO 9	Caffè, té e spezie, escluso il maté (voce n. 09.03)
CAPITOLO 10	Cereali
CAPITOLO 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina
CAPITOLO 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi
CAPITOLO 13 ex 13.03	Pectina
CAPITOLO 15	
15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso
15.02	Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo"
15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati

Numeri della nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
CAPITOLO 15 (segue)	
15.12	Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati
15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali
CAPITOLO 16	Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi
CAPITOLO 17	
17.01	Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati
17.03	Melassi, anche decolorati
17.05 (*)	Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionali di zucchero in qualsiasi proporzione
CAPITOLO 18	
18.01	Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
18.02	Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao
CAPITOLO 20	Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante
CAPITOLO 22	
22.04	Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle)
22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate

(*) Voce aggiunta dall'articolo 1 del regolamento n. 7 bis del Consiglio della Comunità economica europea del 18 dicembre 1959 (GU n. 7 del 30.1.1961, pag. 71/61).

Numeri della nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
CAPITOLO 22 (segue)	
ex 22.08 (*)	Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande
ex 22.09 (*)	
22.10 (*)	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili
CAPITOLO 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
CAPITOLO 24	
24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
CAPITOLO 45	
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
CAPITOLO 54	
54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)
CAPITOLO 57	
57.01	Canapa (<i>Cannabis sativa</i>) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

(*) Voce aggiunta dall'articolo 1 del regolamento n. 7 bis del Consiglio della Comunità economica europea del 18 dicembre 1959 (GU n. 7 del 30.1. 1961, pag. 71/61).